



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

1939

N.º DAGL 050165/10.3.74

Roma, 15

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

FAX

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

(ESAME DEFINITIVO)

(POLITICHE EUROPEE - SVILUPPO ECONOMICO - GIUSTIZIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 2006, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.

IN ROSSO LE CONDIZIONI CAMERA II e X

IN BLU LE OSSERVAZIONI CAMERA II e X

IN VERDE LE CONDIZIONI XIV

IN PRUGNA LE OSSERVAZIONI XIV

Grassetto, corsivo e sottolineato le proposte REGIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,

Vista la legge 7 luglio 2009 n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 41 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per il turismo;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

PARTE PRIMA

Titolo I – Disposizioni Generali

Capo I (Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.
2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.
3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.

Art. 2 (Esclusioni)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 - a) alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;
 - b) alla disciplina fiscale delle attività di servizi;
 - c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.
3. Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o più decreti interministeriali ricognitivi delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.

Art. 3 (Servizi sociali)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o

permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni caritative riconosciute come tali (associazioni che perseguono scopi caritatevoli, proposta da sottoporre a Gozzi).

Art. 4
(*Servizi finanziari*)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare:
 - a) alle attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 581, alle attività, ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo allegato.

Art. 5
(*Servizi di comunicazione*)

1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte prima del presente decreto.

Art. 6
(*Servizi di trasporto*)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.
2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:
 - a) scuola guida;
 - b) trasloco;
 - c) noleggio di veicoli e unità da diporto;
 - d) pompe funebri;
 - e) fotografia aerea.

Art. 7
(*Altri servizi esclusi*)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 - a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - b) ai servizi sanitari e a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura
-

sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;

c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco;

e) ai servizi privati di sicurezza;

f) ai servizi forniti da notai.

Capo II

(Definizioni e principi generali)

Art. 8

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;

b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;

c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;

d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;

e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile;

f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la d.i.a. di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 241/1990.

g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;

- h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, **la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori**, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
- i) autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali;
- l) Stato membro nel quale è prestato il servizio: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;
- m) professione regolamentata: un'attività professionale o un insieme di attività professionali, riservate o non riservate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
- 1) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;
 - 2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

Art. 9
(Clausola di specialità)

1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.

Titolo II – Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi
Capo I
(Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio delle attività di servizi)

Art. 10
(Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)

1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.

2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11
(Requisiti vietati)

1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;

c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;

g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di aver in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

Art. 12
(Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)

1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata;

e) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale;

f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;

g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare;

h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di esclusiva, nella misura in cui ciò non sia di ostacolo alla specifica missione di interesse pubblico.

3. Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata;

Art. 13 (Notifiche)

~~1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.~~

2. Le autorità competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - ~~le nuove i progetti di~~ disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne dà contestuale comunicazione all'autorità competente.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – trasmette, altresì, alle autorità competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri.

4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.

Capo II Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori

Art. 14 (Regimi autorizzatori)

1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla legislazione dello Stato.

3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

Art. 15 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono:
 - a) non discriminatorie;
 - b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
 - c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
 - d) chiare ed inequivocabili;
 - e) oggettive;
 - f) rese pubbliche preventivamente;
 - g) trasparenti e accessibili.
2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a finalità, ai quali il prestatore sia già assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorità competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie.

Art. 16

(Selezione tra diversi candidati)

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tener conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

Art. 17

(Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni)

1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso.
3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio.
4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:
 - a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;
 - b) i mezzi di ricorso previsti;

c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata.

5. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.

Art. 18

(Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni)

1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. **Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico.**

Art. 19

(Efficacia delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) previsione di un rinnovo automatico, purché compatibile con le disposizioni del presente decreto;

b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati;

c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui è subordinato il suo ottenimento. Le autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.

4. E' consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attività per la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.

Titolo III - Libera prestazione dei servizi

Art. 20

(Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)

1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro.

2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Art. 21

(Requisiti da giustificare vietati)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
- b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
- c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
- d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
- e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;
- f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
- g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto.

2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono essere previste solo se giustificate da gravi motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, in conformità con i principi di non discriminazione e proporzionalità.

Art. 22

(Deroghe al regime della libera prestazione)

1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano:

- a) ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti:
 - 1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
 - 2) servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura dell'energia elettrica;
 - 3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale;
 - 4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue;
 - 5) il trattamento dei rifiuti;
- b) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
- c) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- d-bis) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;
- e) alle materie disciplinate dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE;
- f) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;
- g) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

- h) per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- i) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259/93 del Consiglio, del 10 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;
- l) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;
- m) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;
- n) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- o) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;
- p) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

Art. 23

(Condizioni di lavoro)

1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori svolgono la propria attività in posizione di distacco, in conformità al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento della direttiva 96/71/CE .

Art. 24

(Parità di trattamento)

1. I cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, nonché di quelle richiamate all'articolo 20, comma 3.

Titolo IV – Semplificazione amministrativa

Art. 25

(Sportello Unico)

1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive.
2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell' articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Le domande, se contestuali anche contestualmente alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate attraverso il al registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all' articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale 'impresainungiorno', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto.

6. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.

7. Il prestatore informa lo Sportello unico dei seguenti cambiamenti:

a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;

b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio è rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione può, per motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere la richiesta attività di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento può essere espletato in modalità non interamente telematica.

Art. 26

(Diritto all'informazione)

1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:

a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;

d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;

e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo Sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al

comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.

Art. 27
(Certificazioni)

1. Nei casi in cui è prescritto a un prestatore o a un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalità equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione è rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di copia autenticata possono essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse generale, tra i quali l'ordine pubblico e la sicurezza. Ove necessario, le autorità competenti possono richiedere traduzioni in italiano non autenticate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonché agli atti relativi a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicità nel registro delle imprese.

Titolo V – disposizioni a tutela dei destinatari

Art. 28
(Restrizioni vietate)

1. La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere subordinata ai seguenti requisiti:

- a) l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;
- b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore è stabilito o di quello in cui il servizio è prestato.

Art. 29
(Divieto di discriminazioni)

1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. È fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di accesso al servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 30
(Assistenza ai destinatari)

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinché siano fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attività di servizi che ne facciano richiesta:

- a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;
- b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
- c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Per le imprese destinatarie di attività di servizi, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Titolo VI - qualità dei servizi

Art. 31

(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)

1. I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni seguenti:

- a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per via elettronica;
- b) ove siano iscritti in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero di immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale registro;
- c) ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;
- d) ove esercitino un'attività soggetta all'IVA, il numero di partita IVA;
- e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;
- f) eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
- g) esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto o alla giurisdizione competente;
- h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;
- i) prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
- l) principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto;
- m) eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilità professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

2. I prestatori scelgono le modalità, attraverso le quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di cui al comma precedente, tra le seguenti:

- a) comunicandole di propria iniziativa;
- b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;
- c) rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
- d) indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.

3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni supplementari:

- a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
- b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
- c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;
- d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;
- e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

Art. 32

(Risoluzione delle controversie)

1. I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.
2. I prestatori rispondono ai reclami di cui al comma 1 con la massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate.
3. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di informazione e l'esattezza delle informazioni fornite.
4. Qualora per ottemperare a una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro e autorizzato ai sensi della normativa comunitaria in vigore. L'istituto di credito e l'assicuratore stabiliti sul territorio nazionale devono essere autorizzati ai sensi, rispettivamente, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, di attuazione della direttiva 2006/48/CE e del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE.
5. I prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informano il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

Art. 33

(Assicurazioni)

1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia non può essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla

copertura, nello Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, può essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.

2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

Art. 34

(Comunicazioni commerciali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

Art. 35

(Attività multidisciplinari)

1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:

a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;

b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.

2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:

a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;

b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;

c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.

Titolo VII – Collaborazione amministrativa

Art. 36

(Cooperazione tra autorità nazionali competenti)

1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il

sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information.

2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonché il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali e comunitarie.

3. Ferme restando le competenze delle autorità di cui all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle attività del sistema IMI, in particolare:

- a) convalida la registrazione delle autorità competenti nazionali nel sistema;
- b) supporta lo scambio di informazioni tra autorità competenti;
- c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri;
- d) assiste le autorità competenti nell'individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;
- e) assiste le autorità competenti per garantire la mutua assistenza;
- f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41;

4. Le modalità procedurali per l'utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati.

5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall'autorità competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale.

6. Le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), responsabili del controllo e della disciplina delle attività dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche comunitarie – convalida la registrazione delle autorità competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare.

8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.

Art. 37

(Mutua assistenza)

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono al più presto e per via elettronica, tramite il sistema IMI di cui all'articolo 36, comma 1, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

2. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), provvedono affinché i prestatori stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte le informazioni necessarie al controllo delle attività di servizi.

3. Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le autorità competenti in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

4. Le autorità competenti provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul territorio nazionale siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.

5. Le autorità competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza.

Art. 38

(Obblighi generali per le autorità competenti)

1. Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul territorio nazionale che forniscono servizi in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono le informazioni richieste da tale Stato, in particolare la conferma del loro stabilimento sul territorio nazionale e del fatto che, a quanto loro risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.
2. Le autorità competenti di cui al comma 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informano quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.
3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, le autorità competenti di cui al comma 1, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ne informano al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.

Art. 39

(Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro)

1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul territorio nazionale in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), controllano il rispetto dei requisiti nazionali in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dall'ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore.
2. Le autorità competenti di cui al comma 1 non possono omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non comporta il dovere per le autorità competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i).

Art. 40

(Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio)

1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le autorità competenti sono responsabili del controllo sull'attività del prestatore sul territorio. In conformità del diritto comunitario, le autorità competenti:
 - a) adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attività di servizi sul territorio e il suo esercizio;
 - b) procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.

2. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti temporaneamente sul territorio nazionale in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti partecipano al controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4.

3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.

4. Di loro iniziativa, le autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.

Art. 41

(Meccanismo d'allerta)

1. Qualora un'autorità competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente sul territorio nazionale o sul territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto, tramite la rete IMI, il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2. Il punto nazionale di contatto informa lo Stato membro di stabilimento del prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 4, sono disciplinate le modalità operative e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli altri Stati membri, nonché per la chiusura, la revoca e la correzione dell'allerta stessa.

Art. 42

(Deroghe per casi individuali)

1. In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo eccezionale, le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all'articolo 43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
- b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore in conformità delle sue disposizioni nazionali;
- c) lo Stato membro di stabilimento del prestatore non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 43, comma 2;
- d) le misure sono proporzionate.

3. I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in provvedimenti di recepimento di atti comunitari.

Art. 43

(Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)

1. Qualora un'autorità competente di cui all'articolo 8, **comma 1**, lettera i), **intenda assumere le misure previste dall' ~~una misura conformemente~~** all'articolo 42, si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.

2. L'autorità competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore la cui attività configura un pericolo per la sicurezza dei servizi, informando il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2, e fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.
3. Qualora l'autorità che ha presentato la richiesta non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l'autorità ne informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni per le quali ritiene che:
 - a) le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;
 - b) le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo 42.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - provvede a notificare alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo.
5. Le misure possono essere assunte solo allo scadere dei quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4.
6. In caso di urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 5 e le misure sono notificate con la massima sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

PARTE SECONDA

Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della Giustizia)

Art. 44

(Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di libera prestazione)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, alla prestazione temporanea e occasionale di attività professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto.

Art. 45

(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.
2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.
4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241.
5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.
6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.
7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Art. 46

(Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

Art. 47

(Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di stabilimento)

1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad associazioni o società di uno Stato membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.
2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

Art. 48

(Regolamenti)

1. Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia sono adottati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, **in particolare con riferimento all'ordinamento professionale degli assistenti sociali (verificare se non siano disciplinati da norma primaria), dei chimici, degli ingegneri e degli architetti (sentire MIUR),** ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli articoli 45 e 46.

Art. 49

(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore)

1. All'articolo 17, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, n. 1° dopo la parola: “Italia” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea.”
- b) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
2. All’articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al quinto comma la parola: “tre” è sostituita dalla seguente “due”;
- b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, comma 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/Ce”;
3. All’articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il suo domicilio professionale”;
- b) al quarto comma la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “due”;
- c) il sesto comma è sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/Ce”.
4. All’articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, n. 3°, dopo la parola “residenza” sono inserite le seguenti “o del domicilio professionale”;
- b) al primo comma, n. 4°, dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il suo domicilio professionale”.
5. Le espressioni: “Ministro di grazia e giustizia” o “Ministro per la grazia e giustizia”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “Ministro della giustizia”; l’espressione “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Art. 50

(Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n.3, e successive modificazioni recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale)

1. All’articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica, dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale,”;
2. All’articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, lettera a), le parole: “o cittadino” sono sostituite dalle seguenti: “, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o”;
- b) al primo comma, lettera e), dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale,”;
- c) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
3. All’articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “due”;
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/Ce).”
4. All’articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni dopo le parole: “di residenza” sono inserite le seguenti: “o di domicilio professionale,”.

5. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia".

Art. 51

(Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n.251, e successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici)

1. All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunità europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";

b) al primo comma, lettera d), dopo le parole: "essere residente" sono inserite le seguenti: "o avere il domicilio professionale";

c) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."

2. All'articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n.251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante risiede" sono inserite le seguenti: "o ha il domicilio professionale";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";

c) al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale".

3. All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n.251, e successive modificazioni, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse;

4. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia".

Art. 52

(Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di attuario)

1. All'articolo 4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, lettera a) dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";

b) al primo comma la lettera f), è sostituita dalla seguente: "f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.";

c) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

2. All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, n. 2°, dopo la parola: "residenza" sono aggiunte le seguenti: "o di domicilio professionale";

- b) al primo comma, n. 4°, dopo le parole: “di Stato” sono inserite le seguenti: “membro dell’Unione europea o di Stato”;
- c) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”;
3. L’articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni è abrogato.
4. . L’espressione “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l’espressione “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Art. 53

(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario)

1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale,”.
2. All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera a), le parole: “delle Comunità europee” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;
- b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: “la residenza anagrafica” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale,”;
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”.
2. All’articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n.434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “due”;
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”;
3. L’espressione “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l’espressione “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Art. 54

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)

1. All'articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n.69, e successive modificazioni, dopo le parole: “ la loro residenza” sono inserite le seguenti: “o il loro domicilio professionale,”.
2. All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”.
3. All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
- b) al secondo comma, le parole da: “entro” a: “iscrizione” sono sostituite dalle seguenti “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”;
4. Dopo l’articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 31-bis

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.”.

5. All'articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: “residenza”, ovunque ricorra sono inserite le seguenti: “o domicilio professionale”;

6. . L'espressione “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l'espressione “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Art. 55

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

“4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.”.

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”.

Art. 56

(Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396 e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)

1. All'articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: “ovvero cittadino” sono inserite le seguenti: “di uno Stato membro dell'Unione europea o”;

b) alla lettera e), dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;

c) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.”.

2.All'articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n.396, e successive modificazioni, la parola: “stranieri” è sostituita dalle seguenti: “di Stati non membri dell'Unione europea”.

3.All'articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”.

4. All'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o domicilio professionale”.

5. L'espressione “Ministro per la grazia e giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l'espressione “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Art. 57

(Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n.12, e successive modificazioni, le parole: “della Comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;
2. All’articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n.12, e successive modificazioni, dopo la parola: “domicilio” è inserita la seguente: “professionale”;
3. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n.12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, lettera a), le parole: “della comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;
 - b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
“Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
 - c) al quarto comma la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “due”;
 - d) il settimo comma è sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”.
4. L’espressioni: “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”.

Art. 58

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n.112, e successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo)

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n.112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), dopo le parole: “ovvero cittadino” sono inserite le seguenti: “di uno Stato membro dell’Unione europea o” ;
 - b) alla lettera e), dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;
 - c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
“Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.
Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”.L’espressione “Ministro per la grazia e la giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministro della giustizia”.

Art. 59

(Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n.339, recante decentramento dell’ordine nazionale dei geologi)

1. Al comma 6, dell’articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n.339, le parole: “cittadini italiani” sono soppresse.

Art. 60

(Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare)

1. All’articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;
2. All’articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, lettera a), le parole: “della Comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;

b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“ 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;

d) al comma 3, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “due”;

e) il comma 4, è sostituito dal seguente “4. Si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”.

3. Al comma 4, dell’articolo 49, le parole: “cittadini italiani,” sono soppresse.

4. L’espressione: “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l’espressione “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Art. 60 bis

(Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all’ordinamento professionale dei geometri)

1. All’articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, punto 1), le parole “delle Comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;

b) al comma 1, punto 3), dopo la parola: “anagrafica” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“ 2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45 del presente decreto legislativo.”

Art. 61

(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n.17, recante modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali)

1. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole: “delle Comunità europee” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea” ;

b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: “anagrafica” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”.

Art. 62

(Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n.84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale)

1. All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”.

Titolo II
(Disposizioni relative ad alcuni procedimenti
di competenza del Ministero dello Sviluppo economico)

Art. 63
(*Somministrazione di alimenti e bevande*)

1. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. E’ subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
5. L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6. L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:
“6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico. ”.

8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, **commi 1 e 2 (erroneo il riferimento)**;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tal caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.

9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: “1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.”.

10. Sono abrogati: i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3; il comma 1 dell'articolo 4 e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 64

(Esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: “comunicazione” è sostituita dalla seguente: “dichiarazione di inizio di attività”.

3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.

Art. 65

(Spacci interni)

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e

negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola "comunicazione" è sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attività".
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

Art. 66

(Apparecchi automatici)

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" è sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attività".
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

Art. 67

(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" è sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attività".
3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.

Art. 68

(Vendite presso il domicilio dei consumatori)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" è sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attività".
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita"

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

Art. 69

(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: *"2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative"*.
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: *"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago"*.
3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: *"della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante"* sono inserite le seguenti: *"limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche"*.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 70

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali, o che siano stati sottoposti a misure di sicurezza non detentive;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
5. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
6. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
7. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
8. L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano

previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

9. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 71 (sopprimere o mantenere in capo ai comuni la facoltà di definire dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici)
(Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: *“sono autorizzati alla vendita di”* sono sostituite dalle seguenti: *“possono vendere”*.
2. Al dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: *“al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“La dichiarazione di inizio attività deve contenere altresì l'impegno a rispettare le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo nonché le modalità di vendita di cui all'articolo 5.”*.
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: *“possono essere autorizzate”* sono sostituite dalle seguenti: *“possono presentare la dichiarazione di inizio di attività”*.
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, il comma 5 è abrogato.
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, il comma 6 è sostituito dal seguente: *“6. Resta ferma la necessità di assicurare un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica con particolare riguardo alla necessità di favorire l'accesso all'informazione e garantire la fruizione del servizio. In ogni caso, eventuali limitazioni alle nuove aperture possono essere correlate esclusivamente alla finalità della tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. A tal fine sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici. Esclusivamente con riferimento alle disposizioni del presente comma i comuni possono adottare provvedimenti di programmazione delle nuove aperture”*.
7. All'articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la parola: *“autorizzazione”* è sostituita dalle seguenti: *“dichiarazione di inizio di attività”*.
8. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo il comma 2, è inserito il seguente: *“2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle testate contenenti prodotti diversi da supporti integrativi o da beni ad esse funzionalmente connessi, che non siano commercializzate anche autonomamente nei punti vendita”*.
9. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è abrogato.

10. All'articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il comma secondo è inserito il seguente:
“Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle testate contenenti prodotti diversi da supporti integrativi o da beni ad esse funzionalmente connessi, che non siano commercializzate anche autonomamente nei punti vendita”.

Art. 72

(Attività di facchinaggio)

1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di facchinaggio ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificata dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.

Art. 73

(Attività di intermediazione commerciale e di affari)

Sviluppo economico: la Camera chiede di mantenere il ruolo degli agenti di affari in mediazione.

1. Ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:
- Agente di affari in mediazione;
 - Agente immobiliare;
 - Agente d'affari
2. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
3. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
4. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 74

(Attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola "fallito" è soppressa.

Art. 75

(Attività di mediatore marittimo)

1. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b), c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c), d) sono soppresse.

Art. 76

(Attività di spedizioniere)

1. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.

4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, è sostituito dal seguente:

“ART. 6

1. Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 anni o, nel massimo, a 5 anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per Azioni. Nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.

4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;*
- b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;*
- c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.”.*

Art. 77

(Attività di acconciatore)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e 17 agosto 2005, n. 174, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.

Art. 78

(Attività di estetista)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
3. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

“ART. 2

1. L'estetista che intende esercitare professionalmente l'attività deve risultare iscritto nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.”
4. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogato.

Art. 79

(Attività di tintolavanderia)

1. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituita dalla seguente: “ *a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;*”.
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: “*previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*” sono soppresse.
4. L'articolo 3, comma 3, e l'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, sono abrogati.

Art. 80

(Disposizioni transitorie)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui agli articoli 72, 73, 74, 75 e 76, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

Titolo III

(Disposizioni relative ai procedimenti
di competenza di altre Amministrazioni)

Art. 81

(Attività di spedizioniere doganale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 46, 1° capoverso è sostituito dal seguente:

“ Presso ciascun Ufficio delle Dogane è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle Dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.”;

b) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

“Art. 47 (Conferimento della nomina a spedizioniere doganale)

1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

2. La patente è rilasciata dall' Agenzia delle Dogane, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.

3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.”;

c) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“ Art. 51 (Ammissione agli esami)

1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al 1° capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle Dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.

2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.”.

Art. 82

(Strutture turistico - ricettive)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico – ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

PARTE TERZA

TITOLO I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale)

Art. 83 *(clausola di cedevolezza)*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

TITOLO II (Disposizioni finali)

Capo I

Art. 84 *(Modifiche e abrogazioni)*

1. L'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, è sostituito dal seguente: **2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente**".
2. All'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dopo le parole: "2 maggio 1994, n. 319" sono aggiunte le seguenti: "e 20 settembre 2002, n. 229"; al medesimo comma dopo le parole: "decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115," la parola: "e" è soppressa.
3. L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.
4. Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 5, sono o restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3, il comma 1 dell'articolo 4 e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- b) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5, il comma 1 dell'articolo 7, i commi 1 e 2 dell'articolo 16, i commi 1 e 2 dell'articolo 17, il comma 1 dell'articolo 18, i commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- c) l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
- d) le lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204;
- e) le lettere a), b) e c) dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n.478, e le lettere a), c) e d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n.66;
- f) le lettere a) c) ed e) dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1977, n.135;
- g) il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- h) il comma 3 dell'articolo 3, e l'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84.

Art. 85

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno. Pareri del Parlamento.

Condizioni non accolte.

Commissione XIV Camera

Condizione 3). Articolo 26 della direttiva (Qualità dei servizi). L'articolo detta una serie di disposizioni finalizzate a favorire la qualità dei servizi.

In particolare, viene chiesto agli Stati membri:

1. di adottare, in collaborazione con la Commissione, misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, ad esempio facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati, o anche elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi e ordini professionali a livello comunitario;
2. di adottare, in collaborazione con la Commissione, misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali, le camere di commercio e artigianato e le associazioni dei consumatori a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi;
3. di incoraggiare, in collaborazione con la Commissione, lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità tra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

Tutto l'impianto dell'articolo, pertanto, è volto a far sì che le misure finalizzate a garantire la qualità dei servizi possano essere in qualche modo armonizzate a livello europeo. Atteso che il programma della Commissione di assistenza tecnica agli Stati membri nell'attuazione della direttiva ha già previsto incontri specifici degli Stati membri per dare attuazione all'articolo 26, il Governo ha ritenuto non opportuno intervenire a disciplinare questi aspetti con il decreto legislativo in esame.

La soluzione attuativa prospettata dalla Commissione XIV, peraltro diversa da quella contenuta nei criteri di delega (elaborazione di codici di condotta e disciplinari) copre in misura eccessivamente parziale lo spettro delle azioni previste dalla direttiva, e con riferimento ad un numero limitato di prestatori. Considerato che si tratta di un obbligo che non deve obbligatoriamente essere adempiuto entro la data di scadenza della trasposizione della direttiva, l'intera materia necessita di una ben più approfondita riflessione. Il Governo, nel condividere l'opportunità, esplicitata nelle osservazioni delle Commissioni II e X della stessa Camera, di dare piena attuazione all'articolo 26 della direttiva, si impegna ad affrontare la problematica, anche prioritariamente in sede nazionale, se ne ravvisi la necessità, ma con diverso provvedimento, considerato che l'ipotesi suggerita dalla XIV Commissione non potrebbe essere realizzata a spesa invariata, così come invece prescritto dal comma 3 dell'articolo 41 della legge 88/09 (legge comunitaria 2008).

Condizione n. 4). L'articolo 44 dello schema di decreto legislativo, in relazione all'esercizio di attività professionale regolamentata in regime di libera prestazione, fa salva la specifica disciplina contenuta nel decreto legislativo 206/2007, nella legge 31/82 e nelle "disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni". Il Governo ritiene non possibile, come suggerisce la Commissione XIV, far riferimento direttamente alle "normative comunitarie che disciplinano specifiche professioni". Trattandosi, difatti, di direttive non *self-executing*, il diretto riferimento alle stesse eliminerebbe la disciplina dettata a livello nazionale, con indubbia confusione giuridica. Del resto, se si considera lo stesso decreto legislativo 206/07, molte disposizioni in esso contenute hanno trovato diversa attuazione negli Stati membri.

Osservazioni non accolte.

Osservazione b). L'articolo 7 dello schema di decreto contiene, in coerenza con l'impianto della direttiva, una serie di servizi che sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione della direttiva. Rientrano nel medesimo "servizio" una serie di attività che il Governo non ha ritenuto opportuno elencare, per non "ingessare" a livello di normativa primaria la molteplicità di attività di servizi che vengono emergendo nella realtà economica contemporanea. Al fine di una maggiore chiarezza, sono stati esplicitate solo le attività che la stessa direttiva ha voluto menzionare. Il Governo considera, pertanto, inopportuno che si introduca un'ulteriore specificazione solo con riferimento ad un servizio specifico, quale quello delle attività delle case da gioco.

Osservazione c). Il Governo ha già interpellato le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali al fine di valutare l'opportunità di introdurre modifiche al decreto legislativo 206/07, di recepimento della direttiva 2005/36/Ce, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Stessa valutazione si sta compiendo a livello comunitario, in sede di Commissione europea e di Parlamento europeo. Sarà pertanto all'interno di questa prevista operazione che potrà essere meglio affrontata la questione connessa alla definizione di "professione regolamentata".

Osservazione d). I motivi imperativi di interesse nazionale che possono giustificare l'applicazione di misure nazionali ai prestatori transfrontalieri sono solamente l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente, e non anche gli altri motivi di interesse generale enucleati dalla Corte di giustizia sino ad oggi. Pertanto, non sarebbe conforme a direttiva l'introduzione di motivi ulteriori, quali "la protezione sociale dei lavoratori".

Commissioni II e X Camera.

Osservazioni non accolte.

Osservazione b). Il Governo ritiene inopportuno escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alla nozione di "risorse naturali" di cui all'articolo 16 dello schema di decreto. La scarsità di aree pubbliche atte ai posteggi, difatti, configura scarsità "giuridica", introdotta a vario titolo dall'ordinamento, e non una scarsità di risorse naturali. Risulta, pertanto, palese l'impossibilità di qualsiasi equiparazione con la nozione di cui all'articolo 16 dello schema di decreto.

Osservazione c). L'articolo 48 dello schema di decreto rimanda a specifici regolamenti l'adeguamento della normativa secondaria vigente in materia di professioni regolamentate. La disposizione non può fare riferimento solo ai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1 della legge 400/88, in quanto le modifiche previste dallo schema di decreto devono essere introdotte a volte in semplici decreti ministeriali.

Osservazione i). Con l'articolo 84, comma 4, recante l'abrogazione di tutte le leggi e dei regolamenti statali incompatibili con il contenuto della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo, il Governo ha inteso conferire un'enfasi maggiore all'effetto abrogativo delle disposizioni del decreto, che incide non solo sulle norme di carattere generale, ma anche su eventuale disciplina "speciale". In questa prospettiva è riduttivo il richiamo all'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

Osservazione j. Vedi risposta alle condizioni della XIV Commissione in merito all'articolo 26 della direttiva..

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo è volto a dare attuazione nell'ordinamento giuridico italiano alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, il cui termine di recepimento è fissato al 28 dicembre 2009. La direttiva servizi è uno dei tasselli per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività dell'Unione europea, perché permette di superare i numerosi ostacoli di ordine giuridico che si frappongono all'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libera circolazione dei servizi negli Stati membri. È proprio sui servizi che l'Europa punta per restare competitiva a livello globale: i servizi, difatti, rappresentano il 70% del PIL e un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto femminile. La direttiva fornisce dunque un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi, coerentemente con le previsioni contenute nella strategia di Lisbona.

È una direttiva, tuttavia, diversa dalle altre: non si tratta, infatti, solo di trasporre nell'ordinamento determinate disposizioni e principi comunitari, ma di elaborare un quadro giuridico nazionale sulla base dei principi della direttiva; non una direttiva di armonizzazione, quindi, ma una direttiva che punta all'armonizzazione progressiva sulla base di un complesso ragionato di strumenti che dovrebbero rendere il sistema dei servizi meno frammentato e più competitivo.

L'obiettivo prioritario da raggiungere è dunque l'armonizzazione dei regimi normativi di accesso e di esercizio delle attività e l'eliminazione degli ostacoli alla prestazione nel mercato interno, che impedisce ai prestatori di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Per il raggiungimento dell'obiettivo la direttiva prevede la razionalizzazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento dell'attività, la creazione di una rete di assistenza reciproca per garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi e quindi l'istituzione di un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati.

Il percorso, espressamente indicato nella direttiva, è quello di modernizzare, partendo dalla semplificazione amministrativa, utilizzando i criteri indicati tra i quali assumono particolare rilievo la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio, sostituendolo, tutte le volte che sia possibile, con la tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato periodo (cfr. punto 43 dei *Considerando*) e la previsione di requisiti per l'accesso all'attività solo se giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, sempre alla condizione che ciò sia conforme ai principi di *non discriminazione, necessità e proporzionalità* ripetutamente richiamati.

L'atto di trasposizione è stato predisposto sulla base dei principi e criteri di delega contenuti nell'art. 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria per il 2008). Si è ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza sistematica, riunire in un solo testo sia le disposizioni generali relative all'accesso e all'esercizio di un'attività di servizi, inclusi gli aspetti relativi alla qualità dei servizi, alla tutela dei destinatari di servizi e alla collaborazione amministrativa, sia le disposizioni relative alle modifiche apportate, per conformarne la disciplina alla direttiva, a specifiche attività di servizi.

Lo schema di decreto, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009, è stato modificato per tener conto dei pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sono state, inoltre, apportate ulteriori modifiche di carattere formale per migliorare il testo dal punto di vista del *drafting*.

Il provvedimento consta di due parti.

Parte prima

Le disposizioni della **Parte prima** disciplinano i profili generali della materia. Esse sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale; i principi da esse desumibili costituiscono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Il **Titolo I** contiene le disposizioni generali relative all'ambito di applicazione e le definizioni. **L'articolo 1, comma 3 dello schema è stato modificato in quanto, coerentemente con il nostro ordinamento, solo con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano può affermarsi che "i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".**

Con riferimento al campo di applicazione, coerentemente con l'impostazione della direttiva, gli **articoli da 2 a 7** del decreto elencano le attività di servizi che sono escluse dall'applicazione del decreto. Tuttavia, in considerazione della difficoltà di delimitare esattamente le attività che possono essere ricondotte ad un determinato servizio, l'articolo 2, comma 3 del decreto prevede la possibilità di adottare un successivo decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, per la

ricognizione delle attività di servizi che sono comunque escluse dall'ambito di applicazione della direttiva.

Poiché la direttiva impone agli Stati membri di rivedere tutta la propria regolamentazione relativa a regimi autorizzatori e requisiti in materia di accesso e di esercizio di attività di servizi, eliminando dall'ordinamento o modificando quelli non conformi ai principi in essa dettati, l'**articolo 8**, contenente le definizioni, chiarisce le nozioni di "servizio", di "regime di autorizzazione" e di "requisito" che devono essere prese in considerazione per il corretto recepimento. Più precisamente, la definizione di servizio, ripresa da quella contenuta nell'articolo 50 del Trattato, chiarisce che il decreto si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico. In quest'ottica, i servizi di interesse generale non rientrano nel campo di applicazione della direttiva, mentre vi rientrano i servizi di interesse economico generale (con esclusione espressa dei trasporti, e con deroghe specifiche del settore postale e dell'elettricità e del gas per quel che concerne la libera prestazione di servizi); per questi ultimi, tuttavia, alcune disposizioni del decreto si applicano solo in quanto la loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Ciò in quanto le disposizioni della direttiva si applicano soltanto nella misura in cui le attività sono aperte alla concorrenza, senza obbligo per gli Stati membri di liberalizzare i servizi di interesse economico generale, di privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o di abolire i monopoli esistenti.

Per mero drafting, nella nozione di "servizio" si è ritenuto opportuno eliminare le parole "svolte in forma imprenditoriale o professionale", in quanto specificazione di quanto già contenuto nelle parole "svolta...senza vincolo di subordinazione". Stessa modifica è contenuta nell'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto.

Per regime di autorizzazione deve intendersi qualsiasi procedura che obblighi un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizi o al suo esercizio. **In quest'ottica, in coerenza con la disciplina dettata per i regimi autorizzatori, e al fine di evitare dubbi interpretativi, si è ritenuto opportuno modificare la lettera f) dell'articolo 8 specificando che "ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la d.i.a. di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 241/1990".**

La definizione di regime autorizzatorio chiarisce che sono fatte salve le procedure disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Per requisito, infine, deve intendersi qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata, e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi o derivanti dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell'esercizio della

propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti. Pertanto, il decreto non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l'uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie nonché le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente l'attività di servizi, ma che devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.

L'articolo 8 è stato modificato per accogliere le condizioni e le osservazioni delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati, volte ad assicurare un miglior recepimento del considerando 40 della direttiva 2006/123/Ce. Sono stati, pertanto, inseriti nella definizione dei motivi imperativi di interesse generale anche la "sicurezza stradale" e la "tutela sociale dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori".

In accoglimento della condizione posta dalle Commissioni riunite II e X della Camera dei deputati, l'articolo 8 è stato ulteriormente modificato con l'inserimento al comma 1, lettera m), dopo le parole: "attività professionali", delle parole: "riservate e non riservate".

Il **Titolo II** contiene le disposizioni generali in materia di accesso e di esercizio delle attività di servizi in regime di stabilimento, mentre il Titolo III contiene le disposizioni generali in materia di libera prestazione di servizi, ossia di prestazioni effettuate in via transfrontaliera non in regime di stabilimento, ma in modo occasionale e temporaneo.

Per la prestazione di servizi in regime di stabilimento, l'**articolo 10** del decreto ribadisce il principio che l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.

Al fine di confermare e rafforzare il processo di liberalizzazione nel settore dei servizi, il comma 2 del medesimo articolo dispone che, ove non diversamente previsto, il regime applicabile per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi è la dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.) con efficacia immediata: l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della domanda all'autorità competente. In queste ipotesi, in coerenza con la definizione di "regime autorizzatorio" prevista dalla direttiva e dal decreto, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 11 che elenca una serie di requisiti che comunque non possono essere introdotti nell'ordinamento, e dell'articolo 12, che elenca una serie di requisiti non vietati ma da sottoporre a verifica di conformità con la direttiva.

Pur restando ovviamente soggetta al rispetto delle norme del Trattato in materia di libera circolazione dei servizi, la d.i.a. ad efficacia immediata non costituisce un regime autorizzatorio ai sensi della direttiva. In relazione al procedimento della d.i.a. immediata, è stato necessario riformulare anche l'art. 19 della l. 241/1990, attraverso

l'art. 84, comma 1, del decreto. In particolare, non risulta possibile estendere il regime della d.i.a. immediata a tutti i procedimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, dal momento che per molti di essi motivi imperativi di interesse generale impongono la previsione di requisiti o di regimi autorizzatori. In tale ottica sono invece da considerare regimi autorizzatori: la d.i.a. ad efficacia differita, il procedimento autorizzatorio per il quale è prevista la formazione del silenzio-assenso decorso un determinato periodo temporale, e il procedimento che si conclude con un provvedimento espresso. Per quest'ultima ipotesi, l'**articolo 17** del decreto, a segnalare l'eccezionalità di tale eventuale previsione, ribadisce la necessità della presenza di un motivo imperativo di interesse generale. Dovrà pertanto giustificarsi sia la previsione di un regime autorizzatorio, sia la previsione che tale regime autorizzatorio preveda che il procedimento si concluda con un provvedimento espresso.

Non possono, tuttavia, essere considerati regimi autorizzatori i procedimenti che permettono l'acquisizione di una qualifica professionale e, comunque, le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali (**articolo 14**).

Per tutte queste modalità di accesso e di esercizio dell'attività di servizi, la direttiva, e coerentemente il decreto, fissa una serie di principi e richiede adempimenti diversi in funzione del tipo di prescrizione introdotta.

Innanzitutto, viene fissato il principio che regimi autorizzatori possono essere mantenuti o introdotti nell'ordinamento solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità (articolo 14). Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione dovrebbe essere ammissibile solo nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a posteriori. Il numero di titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili (articolo 14). In questi casi le autorità competenti sono tenute ad effettuare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, assicurando la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, alle quali le stesse autorità devono attenersi (articolo 16).

I requisiti in materia di accesso e di esercizio di attività di servizi, connessi o meno a regimi autorizzatori, seguono le seguenti regole:

- i requisiti elencati dall'articolo 14 della direttiva (**articolo 11** del decreto), che sono chiaramente incompatibili con la libertà di stabilimento, a causa in particolare del loro effetto discriminatorio, devono essere eliminati e ne è vietata l'introduzione;
- i requisiti elencati nell'articolo 15 della direttiva (**articolo 12** del decreto), che ugualmente producono importanti effetti restrittivi per la libertà di stabilimento,

possono essere mantenuti o introdotti se giustificati da motivi imperativi di interesse generale.

Per poter attuare correttamente queste prescrizioni della direttiva, è stato necessario effettuare, in collaborazione con tutte le amministrazioni, un censimento di tutti i regimi autorizzatori e dei requisiti vigenti in materia di accesso e di esercizio di attività di servizi. I risultati del monitoraggio hanno costituito la base per effettuare la valutazione di conformità alla direttiva e per poter intervenire sui singoli procedimenti autorizzatori (vedi la Parte seconda di questo decreto).

L'articolo 18 dello schema riporta uno dei requisiti vietati dalla direttiva, ossia il divieto di partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno ad organi consultivi, di operatori concorrenti. Per una migliore comprensione del testo, e per dare più completa attuazione all'articolo 14 della direttiva, si è ritenuto necessario specificare che "tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico".

L'articolo 19 del decreto introduce l'importante prescrizione che il titolo autorizzatorio ha efficacia su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali ed uffici. La previsione di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento deve essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. La limitazione territoriale degli effetti potrà, in presenza di tale causa di giustificazione, inerire direttamente al titolo autorizzatorio o discendere dalla previsione, in altro ambito territoriale, di una restrizione quantitativa legittimamente introdotta ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a).

L'autorizzazione, inoltre, ha durata illimitata, salvo i casi, espressamente elencati, di previsione di un rinnovo automatico o di limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati.

Il **Titolo III** del decreto disciplina la libera prestazione di servizi. In tale ipotesi, il prestatore non può essere sottoposto alla legislazione del Paese ospitante. L'**articolo 20**, pertanto, stabilisce che restrizioni o requisiti possono essere imposti al prestatore transfrontaliero solo se sussistono motivi imperativi di interesse generale ma, qui limitati all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla sanità pubblica o alla tutela dell'ambiente. L'**articolo 21** introduce una serie di requisiti che, per il loro carattere estremamente discriminatorio, possono essere imposti al prestatore transfrontaliero solo se giustificati da gravi motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente. Rimangono salve le disposizioni del decreto legislativo 206/2007, di recepimento della direttiva 2005/36/Ce in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, che disciplinano espressamente la libera prestazione di servizi per le professioni regolamentate. **La rubrica dell'articolo, per**

mero drafting, al fine di rispecchiare quanto contenuto nel testo dell'articolo, è stata modificata in "Requisiti da giustificare."

L'articolo 22 accoglie tutte le deroghe previste dalla direttiva per le attività che possono non rientrare nel campo di applicazione della libera prestazione di servizi. **In accoglimento dell'osservazione della XIV Commissione della Camera dei deputati, all'articolo 22, comma 1, sono state inserite tra le attività coperte da deroga anche quelle relative al recupero giudiziario dei crediti.**

L'articolo 23 stabilisce che al rapporto dei dipendenti dell'impresa di altro Stato membro distaccati nel territorio nazionale, ancorché ai fini di una prestazione temporanea e occasionale, si applichino, durante il periodo di distacco, le condizioni di lavoro e salariali applicabili ai lavoratori italiani in base alla legislazione giuslavoristica nazionale e ai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. La norma riproduce, come previsto dalla direttiva, il regime contenuto nella direttiva 96/71/CE, in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, recepita, in Italia, con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.

L'articolo 24 chiarisce che i prestatori di servizi stabiliti in Italia possono avvalersi, in caso di prestazione temporanea od occasionale, dei diritti e delle facoltà attribuite ai prestatori comunitari nell'esercizio del diritto della libera prestazione di servizi. La norma ha lo scopo di evitare le c.d. discriminazioni al contrario di soggetti nazionali, principalmente nel caso di spostamento sul territorio – ai fini di una prestazione temporanea od occasionale – del prestatore che disponga di un'autorizzazione territorialmente limitata. Attraverso il rinvio all'articolo 20, comma 3, analoga facoltà viene riconosciuta nell'ipotesi di libera prestazione di servizi professionali, in relazione ai casi in cui il riconoscimento della qualifica professionale abbia un'efficacia territorialmente circoscritta. La disposizione chiarisce che, in tal caso, il prestatore nazionale può giovare delle norme sulla libera prestazioni di servizi contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

L'articolo 25 prevede che i prestatori possano espletare tutte le procedure e le formalità necessarie allo svolgimento delle attività di servizi (rientranti nel campo di applicazione della direttiva) attraverso lo sportello unico per le attività di servizi previsto dall'art. 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE è più ampio di quello coperto dalla precedente normativa nazionale in materia di sportello unico, per cui si è avuta la necessità di estendere alle prestazioni di servizi che non rientrano nella c.d. "impresainungiorno" e che non riguardino la realizzazione o la trasformazione di impianti, la procedura alla quale fa riferimento l'art. 38 del decreto legge 112/2008. Attraverso lo sportello unico, quale unico punto di contatto, il prestatore di servizi può presentare le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi. Le predette procedure, anche al fine di assicurare ai prestatori transfrontalieri l'accessibilità alle

attività di servizi ed evitare ripetizioni istruttorie e documentali con riduzione dei tempi necessari alla conclusione del procedimento, sono espletate per via telematica (**commi 1 e 2**).

Le relative domande possono essere presentate anche contestualmente alla comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 attraverso il registro delle imprese disciplinato dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il registro delle imprese, una volta ricevute le comunicazioni, le trasmette immediatamente allo sportello unico (**comma 3**).

Al fine di assicurare la funzionalità di tale unico punto di accesso su tutto il territorio, nel caso che i Comuni non avessero istituito lo sportello unico o che esso non rispondesse ai requisiti previsti dalla legge, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**comma 4**).

Per le attività che non richiedono l'iscrizione presso il registro delle imprese il portale "impresa in un giorno", disciplinato dall'art. 38, comma 3, lett. d) decreto legge 112/2008, costituisce il punto di contatto nazionale con le amministrazioni statali, regionali o locali e con gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attività dei servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi. Il portale assicura così il collegamento e il reindirizzamento ai sistemi informativi ed ai portali già realizzati (**comma 5**).

Le autorità competenti devono garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste per il rilascio dell'autorizzazione (**comma 6**).

Il prestatore ha l'obbligo di informare lo sportello unico di eventuali cambiamenti della sua situazione, come l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime autorizzatorio, e i cambiamenti della sua situazione tali da modificare o far venir meno le condizioni in base alle quali è stato rilasciato il titolo autorizzatorio (**comma 7**).

L'ipotesi presa in considerazione dal 53° considerando della direttiva 2006/123/CE, cioè la necessità che il rilascio di autorizzazione espressa per talune attività di servizi richieda il colloquio con il richiedente al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere l'attività in questione, trova regolamentazione nel comma 8 dell'articolo in rassegna, il quale prevede che, in presenza di motivi imperativi di interesse generale, il procedimento autorizzatorio può essere espletato non interamente in modalità telematica.

La norma di raccordo sopra descritta conferma che lo sportello unico costituisce unicamente uno strumento di semplificazione nell'accesso alle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e non incide sulle attività che queste ultime già svolgono nell'esercizio delle proprie competenze, già prese in considerazione dalle assegnazioni di bilancio, senza che siano necessarie ulteriori risorse, umane, finanziarie

e strumentali, per assicurare il collegamento allo sportello unico. Non trattandosi di nuovi compiti (che anzi la semplificazione operata sui regimi autorizzatori esistenti ha in parte diminuito), le autorità competenti saranno chiamate a svolgere la normale attività di competenza, per la parte che qui interessa, in modalità telematica attraverso le reti pubbliche di connettività già operanti o in via di realizzazione con risorse assegnate da altri strumenti legislativi.

A tal riguardo, si segnala che la semplificazione in oggetto introduce l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi realizzata a "costo zero", poiché utilizza strumenti già da tempo in uso presso le pubbliche amministrazioni: il protocollo informatico (previsto dal DPR 445-28/12/2000 e dal regolamento attuativo DPCM 31/10/2000), la posta elettronica certificata (articolo 47, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dall'art. 16 comma 8 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2), strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete e firma digitale (art. 65, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) . Si avvale, inoltre, di infrastrutture e reti esistenti e ben funzionanti, che fanno capo al sistema informatico delle Camere di commercio, prevedendo il riutilizzo del portale "impresa.gov", rinominato "impresainungiorno.it", opportunamente modificato.

Il Titolo VII è intitolato "Collaborazione amministrativa". La leale collaborazione tra gli Stati membri è uno dei principi cardine del Trattato, e gli Stati membri sono chiamati a cooperare per far sì che gli strumenti comunitari possano produrre pienamente i propri effetti. Tuttavia, con il progressivo abbandono delle direttive c.d. "dettagliate", di armonizzazione normativa sostanziale, e con l'introduzione di armonizzazioni amministrativo-procedurali, l'Unione europea, in alcune ultime direttive (vedi, oltre alla direttiva "Servizi", la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, la direttiva sul commercio elettronico), ha inserito disposizioni specifiche creanti veri e propri obblighi di cooperazione amministrativa. La cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dovrà diventare una prassi amministrativa standard e oltre alla necessità di dover chiedere informazioni agli altri Stati membri, comporterà anche l'obbligo di rispondere alle domande di informazioni e di procedere a verifiche, ispezioni ed inchieste affidabili, espressamente poste dagli altri Stati membri.

Le competenti autorità amministrative degli Stati membri sono, quindi, tenute al rispetto di particolari e definiti comportamenti nello scambio informativo con le autorità di altri Stati membri, pena l'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Attesa la prescrizione che lo scambio d'informazioni e richieste deve avvenire obbligatoriamente per via elettronica, per accelerare e facilitare la

cooperazione tra Stati membri, la Commissione europea ha elaborato, in collaborazione con gli Stati membri, un sistema informativo denominato Internal Market Information-IMI. Il sistema, disciplinato in via generale da una decisione della Commissione, ha previsto la designazione di un Coordinatore Nazionale con il compito di costituire il “punto di contatto nazionale” per la gestione tecnica del sistema e per coordinare il flusso informativo al fine di evitare “blocchi” o per facilitare la ricerca delle autorità competenti a rispondere alle richieste delle autorità competenti degli altri Stati membri. Tale punto di contatto è stato individuato nell’Ufficio Mercato interno e competitività del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in ambito Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale ufficio dovrà provvedere anche alla registrazione delle autorità competenti nel sistema, se richiesto dalle stesse, e alla convalida presso la Commissione europea delle registrazioni effettuate direttamente dalle autorità competenti.

L’obbligo di prestarsi reciproca assistenza è imposto sia in caso di stabilimento sia in tema di libera circolazione dei servizi. La cooperazione amministrativa, necessaria per garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, contribuirà al rispetto dei requisiti applicabili e anche a non ingenerare duplicazioni dei controlli, ulteriori ingiustificabili barriere, etc.

Le richieste che possono essere inoltrate al fine di assicurare il controllo effettivo di un prestatore e la tutela dei destinatari dei servizi devono essere precise e motivate e indicare chiaramente i tipi di informazione richiesta e le ragioni per le quali l’informazione è necessaria per svolgere correttamente il controllo.

Le risposte alle domande devono essere fornite al più presto e per via elettronica (**art. 37, comma 1**). L’autorità competente ricevente la richiesta di informazioni, dovrebbe essere capace di trasmettere rapidamente l’informazione all’autorità richiedente dell’altro Stato membro (es. conferma dell’iscrizione in un dato registro del prestatore, la validità di un’autorizzazione, l’autenticità di un certificato, ecc). Le informazioni fornite ad altri Stati membri non devono venire utilizzate per altri scopi che non quelli motivati nella richiesta.

In casi eccezionali lo scambio di informazioni può non essere semplice, ad esempio l’informazione non è accessibile, oppure il prestatore non coopera con le autorità competenti: in tal caso le autorità richiedenti e quelle riceventi devono cercare una soluzione (**art. 37 comma 3**) e nelle situazioni più critiche dovranno consultare i punti di contatto nazionali per facilitare la soluzione del problema (**art. 36 comma 2**). Nel caso estremo di incapacità di un’autorità ad adempiere all’obbligo di mutua assistenza, la Commissione europea va informata (**art. 37 comma 5**) affinché vengano prese misure adeguate, ultima delle quali la procedura d’infrazione.

Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì

consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.

Si riportano di seguito gli obblighi di cooperazione disciplinati dal decreto:

Stabilimento

In casi di stabilimento, sul territorio, è compito dell'autorità competente nazionale assicurare la conformità alla propria legislazione.

In certi casi, questa autorità competente può chiedere a suoi omologhi in altri Stati membri di verificare la conformità con alcune proprie esigenze. Facciamo il caso di un prestatore di servizi, che produce documenti emessi da autorità competenti di altri Stati membri e che si nutrano dubbi in merito all'autenticità o finalità del documento. L'autorità competente può anche richiedere ragguagli al fine di evitare duplicazioni di requisiti e di controlli; in particolare, nei casi previsti nell'**art. 15 comma 2** del decreto, le condizioni di rilascio dell'autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non devono rappresentare doppiati di requisiti equivalenti a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato nello stesso o in un altro Stato membro. Il prestatore e i punti di contatto nazionali assistono l'autorità competente per acquisire le informazioni necessarie.

Prestazione di servizi transfrontalieri

Sulla base degli articoli **21 e 22** del decreto, gli Stati membri nei quali vengono erogati i servizi, non possono imporre i propri requisiti a prestatori di servizi degli altri Stati membri, a meno che non siano coperti da deroga, prevista nell'**art. 21 comma 2**, o giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di salute pubblica o di protezione dell'ambiente. Questa distinzione è indicata negli articoli **38 e 40** che stabiliscono regole di cooperazione amministrativa in caso di prestazioni transfrontaliere, differenziando i compiti delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento e dello Stato membro ove il servizio viene fornito sulla base di questa distinzione.

Due grandi categorie di casi devono venire distinti:

a) situazioni in cui lo Stato membro, ove il servizio viene erogato, può imporre i propri requisiti secondo gli **articoli 20, 21 e 22**.

L'**art. 40, comma 1**, prevede che tocchi allo Stato membro, in cui il servizio è fornito, di controllare l'attività del prestatore transfrontaliero che fornisce il servizio sul territorio ed effettuare le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto di tali regole. In tale caso l'autorità competente può richiedere l'aiuto dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito: per esempio, per accertare l'autenticità dei documenti sottoposti o per evitare una duplicazione dei requisiti.

b) situazioni in cui lo Stato membro di stabilimento vigila sul rispetto dei propri requisiti, secondo gli articoli **20, 21 e 22**.

Le autorità competenti nazionali, in caso siano impossibilitati ad applicare i propri requisiti ai prestatori di servizi di altri Stati membri (**art 39 comma 1**), dovranno aiutare lo Stato membro di stabilimento a partecipare al controllo del prestatore, in conformità all'**art 40 comma 3 e 4**.

Nel caso non si abbia certezza che il prestatore del servizio eserciti legalmente la propria attività, possono essere richieste informazioni allo Stato membro di stabilimento del prestatore (ad esempio per conoscere se il prestatore sia abilitato alla fornitura di determinati servizi o se non presti attività illecitamente). In presenza di indicazioni secondo cui il prestatore non dispone di uno stabilimento fisso (ma di un semplice recapito postale), le autorità competenti nazionali possono domandare allo Stato membro in cui il prestatore pretende essersi stabilito, di effettuare le verifiche specifiche. Le autorità competenti nazionali possono ugualmente dover fornire allo Stato membro di stabilimento, le informazioni risultanti da verifiche effettuate di propria iniziativa sul proprio territorio, verifiche autorizzate a condizione che siano non discriminatorie, non motivate dal fatto che il prestatore sia stabilito in altro Stato membro e che siano proporzionale (**art. 40 comma 4**).

Per mero drafting, all'articolo 43, comma 1, le parole "una misura conformemente all'articolo 42" sono state sostituite dalle parole: "le misure di cui all'articolo 42", in quanto ci si riferisce alle misure di sicurezza dei servizi citate nell'articolo 42 e non a procedure; allo stesso comma, dopo "articolo 8" è stato inserito il riferimento al comma 1, omissso nella battitura del testo.

Parte seconda

La **Parte seconda** contiene le disposizioni relative ai procedimenti di competenza delle singole Amministrazioni. In concreto, a ciascuna delle Amministrazioni competenti è stato chiesto, in una prima fase, il censimento di tutti i regimi di autorizzazione che condizionano la libertà di circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento dei prestatori per l'accesso ad un'attività di servizio e per il relativo esercizio, nonché delle disposizioni che subordinano le due libertà al rispetto di requisiti specifici; in una seconda fase, esse hanno proceduto alla valutazione di conformità alla direttiva delle previsioni legislative, regolamentari e amministrative di propria competenza, al fine di correggere o abolire i regimi autorizzatori ingiustificati o sproporzionati e di eliminare i requisiti incompatibili con la direttiva.

Titolo I - Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia)

La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (nel prosieguo direttiva servizi) si applica a tutti i servizi forniti in uno Stato membro da prestatori stabiliti in un diverso Stato membro, salve le espresse esclusioni indicate nell'articolo 2. Tra i servizi resi da professionisti, gli unici espressamente esclusi sono i servizi forniti da notai (cfr. art. 2, n.2, lettera l). Per la disciplina degli altri servizi professionali occorre applicare la clausola di specialità, contenuta nell'articolo 3, secondo la quale, quando le disposizioni della direttiva servizi confliggono con disposizioni di altri atti comunitari, disciplinanti aspetti specifici dell'accesso ad una attività di servizi o del suo esercizio in settori o professioni specifiche, tali disposizioni speciali prevarranno su quelle della direttiva servizi. Con riferimento alle attività professionali, è espressamente considerata speciale (ex articolo 3, punto 1, lett. d) della direttiva servizi, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale direttiva, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, ha dettato regole uniformi per il riconoscimento delle qualifiche professionali consentendo, nel rispetto delle condizioni ivi dettate, a professionisti di un diverso Stato membro, di esercitare l'attività professionale in Italia in modo temporaneo ed occasionale in regime di libera prestazione di servizi (ipotesi disciplinata nel Titolo II, d. leg.vo n.206/2007). Oltre alla direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, rientrano nella clausola di specialità, due direttive che regolamentano l'esercizio dell'attività professionale degli avvocati:

- la direttiva 77/249/CEE, attuata con legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante disposizioni in materia di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee;
- la direttiva 98/5/CE, attuata con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, recante disposizioni volte a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

La presenza della clausola di specialità fa sì che la direttiva servizi si applichi, come norma generale, all'esercizio di attività professionale limitatamente alle parti che non risultino espressamente disciplinate dalle direttive specifiche sopra richiamate. Tale dato si desume, peraltro, dalla presenza nel testo della direttiva servizi di numerosi riferimenti alle attività professionali, come, a titolo di esempio, nell'articolo 4, relativo alle definizioni, laddove al n.11) sono definite, le "professioni regolamentate" con un espresso richiamo alla definizione contenuta nella direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, o nell'articolo 14, dove ai numeri 6 e 7 si fa espresso riferimento ad organismi o agli ordini "professionali", o ancora nell'articolo

25, disciplinante le attività multidisciplinare. Pertanto, il legislatore comunitario, ha voluto, con l'introduzione della clausola di specialità, prevedere che per le questioni diverse dal riconoscimento delle qualifiche professionali, per le quali si applica la direttiva 2005/36/CE, ovvero le direttive speciali (come quelle in materia di esercizio dell'attività di avvocato) si applicherà quale norma generale la direttiva servizi. Il considerando 31, ha indicato, a titolo esemplificativo, alcuni ambiti di applicazione della direttiva servizi con riferimento alle attività professionali, individuandoli nella disciplina dell'assicurazione di responsabilità professionale, nelle comunicazioni commerciali, nelle attività multidisciplinari, nella semplificazione amministrativa.

La direttiva servizi detta disposizioni generali, applicabili nel rispetto della clausola di specialità sopra richiamata, a tutte le attività di servizi, mentre contiene specifiche disposizioni con riferimento alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi.

La libera prestazione di servizi, che si realizza quando il professionista sia legalmente stabilito in altro Stato membro per esercitarvi la professione, e intenda esercitare la corrispondente professione in modo temporaneo od occasionale in altro Stato membro, è la libertà sulla quale maggiormente trova applicazione il principio di specialità. Infatti, il titolo II, del decreto legislativo n.206/2007, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che quando il prestatore transfrontaliero voglia esercitare in modo temporaneo ed occasionale la professione in Italia, dovrà compiere gli adempimenti previsti nella norma (tra i quali la dichiarazione preventiva, e l'eventuale prova attitudinale). L'articolo 5, della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita quasi integralmente dall'articolo 9, comma 4, del d.leg.vo n.206/2007) prevede che *“in caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione”*. Applicando tale principio, al prestatore transfrontaliero, che eserciti temporaneamente ed occasionalmente attività professionale in Italia, si applicherà la legge italiana per quanto concerne la definizione di professione, l'uso dei titoli, le disposizioni disciplinari, e tutto quanto previsto nell'articolo sopra riportato. Inoltre, è lo stesso articolo 17 della direttiva servizi, che nel dettare deroghe all'applicazione dei principi disciplinanti la libera prestazione di servizi, dispone (punto 6) che gli stessi non si applichino a quanto disciplinato dal Titolo II della direttiva 2005/36/CE, *“compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un'attività ad una particolare professione”*. Dunque, in caso di libera prestazione di servizio la clausola di specialità impone che quanto attiene alla

definizione di professione, ovvero all'uso dei titoli ed alla responsabilità professionale, sia disciplinato dalla legge dello Stato ospitante, solo gli aspetti della professione che esulino da tale ambito ricadranno nel campo di applicazione della direttiva servizi. Data tale premessa, per gli aspetti dell'attività professionale in regime di libera prestazione che esulino dall'applicazione della clausola di specialità, l'articolo 16, punto 3, della direttiva servizi dispone che al prestatore transfrontaliero potranno applicarsi i requisiti richiesti dallo Stato ospitante ai prestatori stabiliti, solo se sussistano ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Per rendere più chiaro quanto previsto dalla norma possono formularsi alcuni esempi. Alle comunicazioni commerciali diffuse dal prestatore transfrontaliero che operi in Italia in regime di libera prestazione, potrà applicarsi la legge italiana solo nei limiti in cui ciò sia finalizzato a garantire l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione e necessità (come peraltro stabilito nell'articolo 24 della direttiva servizi). Lo stesso a dirsi per le attività multidisciplinari per le quali lo Stato ospitante potrà imporre, ai prestatori transfrontalieri in regime di libera prestazione, il rispetto di requisiti imposti ai prestatori stabiliti, ma solo se ciò sia giustificato per garantire l'applicazione di norme di deontologia professionale tese a assicurare l'indipendenza e l'imparzialità del professionista (articolo 25 della direttiva servizi). Quanto esposto è stato trasfuso nell'articolo 44 del presente decreto. La norma esplicita la clausola di specialità prevedendo che rimanga ferma l'applicazione di quanto previsto nel titolo II del d. l. n. 206/2007, e dunque anche dal richiamato comma 4, articolo 9, di tale decreto (che disciplina i presupposti e gli adempimenti necessari per l'esercizio della prestazione di servizi professionali temporanea ed occasionale). Dovrà, altresì, applicarsi come norma speciale la legge 9 febbraio 1982, n.31, che recepisce la direttiva 77/249/CEE, in materia di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, e le disposizioni nazionali di attuazione di norma comunitarie (clausola di chiusura che rende la disposizione suscettibile di adeguamento rispetto a future disposizioni europee). Per quanto non disciplinato da queste disposizioni alla prestazione temporanea e occasionale di attività professionale regolamentata si applicheranno i limiti fissati dall'articolo 20 del presente decreto ed, in particolare, il principio secondo il quale ai prestatori transfrontalieri stabiliti nell'Unione europea, che esercitino in Italia in regime di libera prestazione si applicheranno i requisiti richiesti ai prestatori stabiliti in Italia solo se sussistano ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità pubblica o di tutela dell'ambiente.

L'esercizio della libertà di stabilimento, riconosciuta e garantita dal Trattato CE, permette ai cittadini comunitari di stabilire la propria sede in qualsiasi Stato membro, al fine di svolgere la propria attività in modo stabile e continuativo *“alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini”*

(art. 43 del Trattato CE). L'articolo 9 della direttiva servizi stabilisce che gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime autorizzatorio, solo se tale regime non sia discriminatorio nei confronti del prestatore, e se la necessità di tale regime sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, deve, infine, essere verificato che l'obiettivo non possa essere conseguito tramite una misura meno restrittiva. Il considerando 39, della direttiva servizi, ha chiarito che la nozione di *"regime di autorizzazione"* comprende anche *"l'obbligo per poter esercitare l'attività di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, un ruolo.."*, mentre l'ultimo comma dell'articolo 9, della direttiva servizi, ha espressamente escluso dall'ambito di applicazione della norma gli aspetti dei regimi autorizzatori disciplinati, direttamente o indirettamente, da altri strumenti comunitari. Calando le disposizioni normative riportate nell'ambito dell'esercizio di attività professionale regolamentata, discende che per la parte strettamente inerente il riconoscimento del titolo, al prestatore comunitario che intenda stabilirsi in Italia dovranno applicarsi le disposizioni dettate nel Titolo III, del d. leg.vo n.206/2007 (di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), mentre per le parti non disciplinate da tale normativa occorrerà applicare i principi della direttiva servizi. Dunque, poiché la disciplina italiana del riconoscimento del titolo prevede che le autorità competenti, cioè i diversi dicasteri cui è attribuita la vigilanza sulle singole professioni regolamentate, acquisita dal professionista europeo la documentazione necessaria e adottate, ove richiesto, le necessarie misure compensative (quali, per alcune professioni, il superamento di una prova attitudinale), provvedano al riconoscimento del titolo professionale con decreto motivato da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, dal momento successivo alla pubblicazione del decreto di riconoscimento del titolo, il professionista europeo che intenda stabilirsi in Italia, sarà soggetto all'applicazione della disciplina italiana, che andrà vagliata, per valutarne la conformità rispetto ai principi espressi nella direttiva servizi. Ottenuto il decreto di riconoscimento del titolo, il professionista europeo che intenda stabilirsi in Italia è abilitato a richiedere iscrizione nell'albo professionale, iscrizione peraltro necessaria per esercitare la professione in Italia. Si è reso, dunque necessario verificare se le norme nazionali che disciplinano l'iscrizione in albi, registri o elenchi e tutte le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività professionale (in particolare quelle relative alla comunicazioni commerciali, all'attività multidisciplinare ovvero che richiedono un particolare regime soggettivo in capo al professionista) siano o meno compatibili con la direttiva servizi. Per verificare la compatibilità di tali norme, con riferimento alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia, è stato compiuto un completo monitoraggio sia della normativa primaria, sia delle disposizioni deontologiche vigenti, con la piena collaborazione dei Consigli degli ordini nazionali e dei Collegi professionali nazionali.

Con riferimento al regime autorizzatorio, l'articolo 9, della direttiva servizi, richiede che, preliminarmente, venga valutata la necessità di un tale regime, che potrà

essere ritenuto compatibile rispetto alla direttiva europea, solo qualora giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Nel caso della professioni regolamentate, la necessità del regime autorizzatorio emerge con chiarezza, sia in considerazione degli interessi che si intendono tutelare (sicurezza degli utenti finali, competenza tecnica dei prestatori in ragione delle attività svolte dai professionisti etc.), sia in considerazione della stessa disciplina comunitaria, che nel momento in cui ha riconosciuto per i titoli professionali un dettagliato *iter* per il reciproco riconoscimento, ha espressamente avallato la necessità di un vaglio, da parte di amministrazioni pubbliche, dei titoli abilitanti all'esercizio delle attività professionali regolamentate. Data tale premessa, si è reso necessario valutare, attraverso il monitoraggio dei diversi regimi autorizzatori presenti nelle norme che disciplinano gli ordinamenti professionali italiani, se gli stessi fossero conformi rispetto a quanto richiesto dalla direttiva servizi, analizzando in particolare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione (art. 10); la loro durata di validità (art. 11); i meccanismi di selezione tra diversi candidati (art. 12); le procedure di autorizzazione (articolo 13), la presenza di requisiti vietati (articolo 14) o di requisiti da valutare (articolo 15).

Dal monitoraggio compiuto è emerso, con chiarezza, che non sussistono profili di criticità della normativa italiana, rispetto a quella comunitaria, con riferimento alle condizioni di rilascio dei provvedimenti di iscrizione negli albi professionali, essendo assicurato nel nostro ordinamento che tali iscrizioni siano rilasciate nel rispetto di precisi canoni legislativi (evitando in tal modo che vi sia esercizio arbitrario del potere), sulla base di parametri non discriminatori, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, chiari, trasparenti resi pubblici preventivamente. Inoltre, per tutte le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, l'iscrizione all'albo consente al professionista di esercitare l'attività professionale su tutto il territorio nazionale, l'iscrizione agli albi non ha durata limitata nel tempo e risulta altresì conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della direttiva.

L'articolo 13, della direttiva, oltre a richiede che le procedure di autorizzazione siano rese pubbliche preventivamente e tali da garantire che le domande siano trattate con obiettività e imparzialità (requisiti rispettati dalle leggi professionali monitorate), detta, nell'ottica di una generale semplificazione e unificazione delle procedure, un meccanismo semplificato per il rilascio dell'autorizzazione. E' previsto, dal legislatore comunitario, che le procedure e le formalità di autorizzazione siano tali da garantire la trattazione dell'istanza con la massima sollecitudine, e che sia fissato un termine di risposta prestabilito da rendere pubblico preventivamente, termine che decorre dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, il termine potrà essere prorogato una sola volta per un periodo limitato. La direttiva, infine, dispone che in mancanza di risposta entro il termine stabilito o prorogato *“l'autorizzazione si considera rilasciata”*, permettendo agli Stati membri di mantenere regimi diversi solo se giustificati da *“un motivo imperativo di interesse generale, incluso un interesse legittimo di terzi”*. Dal

monitoraggio della normativa nazionale esistente, è emerso che numerose leggi professionali vigenti non contengono alcun termine espresso, mentre altre leggi professionali prevedono che l'iscrizione avvenga entro un termine. Il termine, laddove previsto, non è omogeneo in quanto in alcune leggi professionali è fissato il termine di due mesi in altri quello di tre mesi, decorrenti dalla presentazione della domanda. Ulteriore differenza è emersa quando si sono considerati i regimi di impugnazione del provvedimento di diniego o del "silenzio" dell'ordine competente, in quanto alcune leggi professionali non contengono alcuna disposizione speciale, mentre altre prevedono che in caso di "silenzio" dell'ordine locale sulla istanza di iscrizione all'albo, l'interessato possa presentare ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale o al Collegio professionale nazionale. A fronte di tali divergenze e difformità di disciplina, che poco si conciliano con un'ottica di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle procedure, obiettivi perseguiti dalla direttiva servizi, si è rilevato che non risulta edito, né è stato segnalato dai Consigli o Collegi nazionali interpellati, alcun ricorso relativo al mancato rispetto dei termini per l'iscrizione negli albi professionali. Inoltre, la considerazione che l'iscrizione all'albo professionale avviene dopo un lungo iter, costituito dal conseguimento del titolo di studio, seguito dall'espletamento del tirocinio professionale, e dal superamento dell'esame di Stato, ovvero per i professionisti che abbiano conseguito il titolo in un diverso Stato dell'Unione Europea, dal rilascio da parte dell'autorità competente di un decreto ministeriale adottato, previa indizione di una conferenza di servizi, fanno ritenere che l'iscrizione all'albo sia l'ultimo atto di un procedimento complesso, nel quale i Consigli degli ordini o i Collegi professionali sono già in possesso delle informazioni necessarie per compiere gli accertamenti dovuti. Inoltre, la presenza di procedimenti così complessi, ed in particolare per i professionisti transfrontalieri l'adozione di un decreto ministeriale di riconoscimento del titolo, avrebbero reso difficile per il legislatore italiano giustificare, per i professionisti comunitari che abbiano ottenuto il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo per stabilirsi in Italia, la necessità di un provvedimento espresso di iscrizione all'albo professionale. Non appariva possibile, infatti, invocare i "motivi di interesse generale" richiesti dall'articolo 13 della direttiva servizi, per ritenere conforme alla disciplina comunitaria il mantenimento di un regime nazionale disciplinato da una procedura diversa da quella delineata nel medesimo articolo, quando il professionista europeo era stato sottoposto ad un accurato vaglio da parte dell'autorità competente, vaglio culminato nel rilascio di un decreto di riconoscimento del titolo professionale, adottato *ad personam*. Alla luce di tale necessario adeguamento, il principio di delega contenuto nell'articolo 41, comma 1, lettera t), della legge n.88/2009 (legge comunitaria 2008), che impone al legislatore delegato di "assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi", ha imposto di uniformare, il procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate. Infatti, se per i motivi

esposti è apparso necessario uniformare la disciplina nazionale, per l'iscrizione negli albi dei prestatori europei che intendano esercitare in regime di stabilimento la professione in Italia, ai criteri dell'articolo 13 della direttiva servizi, con l'adozione di un regime semplificato di silenzio assenso, sarebbe risultato discriminatorio mantenere per i professionisti italiani l'attuale regime che richiede un provvedimento espresso, discriminazione non conforme al principio di delega richiamato.

L'**articolo 45**, del presente decreto legislativo, detta quindi disposizioni uniformi per disciplinare il procedimento di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate, prevedendo che la domanda deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti, stabiliti da ciascuna legge professionale (comma 1). Il comma 2, dell'articolo 45, detta un termine unico che varrà per tutte le professioni regolamentate per la conclusione del procedimento, fissato in due mesi dalla presentazione della domanda. La scelta del termine è stata effettuata all'esito del più volte richiamato monitoraggio, dal quale è emerso che le leggi professionali attualmente vigenti, quando prevedono un termine per la conclusione del procedimento di iscrizione, lo determinando in due o tre mesi. Poiché le norme più recentemente varate (come ad esempio il d. leg.vo n.139/2005, che disciplina la professione di commercialista) prevedono un termine di due mesi, si è ritenuto di considerarlo congruo. Il comma terzo dell'articolo 45 stabilisce un principio presente solo in alcune leggi professionali ma che si è ritenuto opportuno affermare per tutti i procedimenti di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate; tale principio prevede che il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta, cioè per motivi che attengono a comportamenti o a situazioni soggettive del richiedente, non possa essere pronunciato se non previo invito a comparire del richiedente per esporre le proprie difese. Il comma 4, dell'articolo 45, recepisce il più volte richiamato n.4, dell'articolo 13, della direttiva servizi, prevedendo che in caso di mancata adozione del provvedimento espresso di iscrizione da parte del Consiglio o del Collegio competente, trascorso il termine di due mesi dalla presentazione della domanda si applichi l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241. Come noto questa norma, detta i principi generali in materia di silenzio assenso, prevedendo che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunichi all'interessato, nel termine stabilito (che nel caso di specie è di due mesi dalla presentazione della domanda) espresso rigetto. L'articolo 45, esplicita chiaramente (comma 5) che l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfezioni al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso, e che dallo stesso momento (comma 6) decorra il termine, ove previsto, per le notificazioni o comunicazioni del provvedimento agli aventi diritto. Il comma 7, dell'articolo 45, richiama la clausola di

specialità contenuta nella direttiva servizi, disponendo che i principi descritti nell'articolo non si applichino alle disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie che disciplinino specifiche professioni, si pensi ad esempio alla direttiva che disciplina il diritto di stabilimento degli avvocati (sopra richiamata).

L'**articolo 46** detta i requisiti per l'iscrizione in albi, registri o elenchi, per l'esercizio delle professioni regolamentate.

Il comma 1, dell'articolo 46, realizza un collegamento tra le singole leggi professionali e quanto stabilito dal d. leg.vo. n. 206/2007, prevedendo espressamente che il decreto di riconoscimento del titolo professionale del professionista comunitario, rilasciato ai sensi del titolo III del d. leg.vo n.206/2007, costituisca titolo per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate .

Il comma 2, recepisce l'articolo 14 della direttiva servizi. In questa norma il legislatore comunitario ha fissato una serie di requisiti da considerare vietati. Prendendo atto della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia elaborata interpretando il Trattato CE, nella direttiva servizi viene vietato agli Stati membri di subordinare l'accesso ad un'attività di servizi alla sussistenza di una serie di requisiti considerati, *ipso iure*, discriminatori, tra i quali la cittadinanza del prestatore, la residenza sul territorio nazionale, la verifica della condizione di reciprocità. Le norme nazionali, disciplinanti l'esercizio di professioni regolamentate, molte delle quali adottate quando la Comunità Europea non era ancora stata costituita, prevedono tutti i requisiti richiamati, totalmente vietati dalla direttiva servizi. A seguito di sentenze della Corte di Giustizia, si era provveduto a espungere da alcune leggi professionali questi requisiti, o a dettare norme generali che ne vietassero l'applicazione ai cittadini dell'Unione, ad esempio equiparando la residenza al domicilio professionale, ovvero equiparando i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione ad albi. Inoltre, numerose circolari ministeriali avevano richiesto agli ordini professionali di disapplicare le norme nazionali non conformi ai principi del Trattato, realizzando di fatto un'applicazione delle norme italiane conforme alla disciplina comunitaria. Tuttavia, le singole leggi disciplinanti l'esercizio di professioni regolamentate continuano a richiedere, formalmente, numerosi requisiti considerati discriminatori dal diritto europeo, che si è ritenuto necessario espungere sia inserendo la clausola generale contenuta nel comma 2 dell'articolo 46, sia intervenendo sulle singole leggi non conformi. Pertanto, è stato espressamente previsto che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea siano equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate e che, ai medesimi fini, il domicilio professionale sia equiparato alla residenza.

L'**articolo 47** detta disposizioni per l'esercizio dell'attività professionale in regime di stabilimento, stabilendo che per l'iscrizione in albi, elenchi o registri per

l'esercizio di attività professionale regolamentata da parte di associazioni o di società è necessario che vengano rispettati i limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente, con un esplicito richiamo all'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 (convertito con modificazione dalla legge n.248/2006) che oltre a disciplinare i requisiti per la fornitura di servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (oggetto sociale esclusivo, partecipazione del professionista a non più di una società, obbligo di rendere la prestazione da parte di uno o più soci professionisti previamente indicati), ha rimosso il divieto di svolgere pubblicità informativa nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità, e ha abrogato le norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe professionali fisse o minime.

L'articolo 48, dispone che vengano emanati regolamenti, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia regolamenti, al fine di adeguare i regolamenti attualmente vigenti, disciplinati le professioni regolamentate, ai principi contenuti nel presente decreto. La disposizione è necessaria in quanto alcune professioni sono disciplinate, quanto agli aspetti relativi all'iscrizione nell'albo professionale e ai requisiti per l'iscrizione, da fonti di rango secondario che possono essere adeguate ai principi contenuti nella direttiva solo con fonti di pari rango.

In accoglimento della condizione posta dalle Commissioni II e X della Camera dei deputati, che ha chiesto al Governo di provvedere prioritariamente all'adeguamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e architetti ai principi contenuti nel decreto legislativo, all'articolo 48 dopo le parole: "per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, " sono state inserite le parole: "in particolare con riferimento all'ordinamento professionale degli assistenti sociali (verificare se non siano disciplinati da norma primaria), dei chimici, degli ingegneri e degli architetti (sentire MIUR), "., La Velletti chiarirà se sono compresi gli assistenti sociali

Gli articoli da 49 a 62, modificano le leggi che disciplinano le specifiche professioni, vigilate dal Ministero della giustizia, al fine di adeguarle alle disposizioni della direttiva servizi, nel rispetto dei seguenti principi:

- parificare ai fini dell'iscrizione negli albi, registri o elenchi i cittadini dell'Unione europea a quelli italiani;
- equiparare il domicilio professionale alla residenza;
- eliminare il riferimento alla condizione di reciprocità con riguardo ai cittadini dell'Unione europea, mantenendolo solo con riferimento ai cittadini di paesi terzi;
- inserire espressamente, in ogni legge professionale considerata, tra i titoli che permettono l'iscrizione ad albi, registri o elenchi il decreto di riconoscimento del titolo professionale, ai sensi del titolo III del d. leg.vo n.206/2007;
- adeguare il procedimento di iscrizione agli albi, elenchi o registri a quanto richiesto dall'articolo 13 della direttiva servizi, con l'introduzione del

meccanismo del silenzio assenso;

- espungere dalla normativa riferimenti superati ovvero incompatibili con i principi della direttiva (come, ad esempio, il riferimento ancora contenuto in una legge professionale alle leggi razziali).

Le diverse leggi professionali, adeguate alla direttiva servizi nei punti sopra riportati, sono modificate nei seguenti articoli:

- l'articolo 49, modifica il regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578 recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore;
- l'articolo 50 modifica la legge 7 gennaio 1976, n.3 recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- l'articolo 51 modifica la legge 6 giugno 1986, n.251 recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici;
- l'articolo 52 modifica la legge 9 febbraio 1942, n.194 recante disciplina giuridica della professione di attuario;
- l'articolo 53 modifica la legge 28 marzo 1968, n.434 recante ordinamento della professione di perito agrario;
- l'articolo 54 modifica la legge 3 febbraio 1963, n.69 recante ordinamento della professione di giornalista;
- l'articolo 55 modifica la legge 28 giugno 2005, n.139 recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l'articolo 56 modifica la legge 24 maggio 1967, n.396 recante ordinamento della professione di biologo;
- l'articolo 57 modifica la legge 11 gennaio 1979, n.12 recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;
- gli articoli 58 e 59 modificano rispettivamente la legge 3 febbraio 1963 n.112, e 12 novembre 1990, n.339 recanti disposizioni in materia di professione di geologo;
- l'articolo 60 modifica la legge 18 gennaio 1994, n.59 recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare;
- l'articolo 61 modifica la legge 2 febbraio 1990, n.17 recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali;
- l'articolo 62 modifica la legge 23 marzo 1993, n.84 recante ordinamento della professione di assistente sociale.

In accoglimento delle osservazioni delle Commissioni II e X della Camera dei deputati, è stato inserito l'articolo 60-bis, che apporta le medesime modificazioni all'ordinamento professionale dei geometri.

TITOLO II - Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo economico)

L'intervento normativo è prevalentemente volto ad assicurare che la regolazione in materia di accesso e svolgimento delle attività di servizi sia improntata a criteri di uniformità di trattamento e non discriminazione. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la razionalizzazione della disciplina in materia di requisiti di accesso all'esercizio di attività di servizi, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria, nonché dalle pronunce della Corte Costituzionale italiana in materia, al fine di rendere omogenea sul territorio nazionale la regolazione di settore. In taluni ambiti di attività di servizio, infatti, requisiti e presupposti sono richiesti per ottenere il rilascio delle autorizzazioni o per presentare le dichiarazioni di inizio dell'attività ed effettuare le previste comunicazioni, in altri casi requisiti e presupposti sono richiesti per l'iscrizione in appositi registri, elenchi o albi. Ciò anche al fine di rendere la regolazione dei servizi agevolmente accessibile ai cittadini appartenenti ad altri Stati membri.

Alla luce dei principi sopra esposti, in materia di esercizio dell'attività commerciale sono state effettuate alcune scelte di semplificazione che, complessivamente, possono essere riassunte come segue:

- relativamente alle autorizzazioni per avviare le attività, gli interventi proposti riguardano la trasformazione dell'autorizzazione in d.i.a., l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici (**articolo 71**);
- per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'eliminazione del contingentamento numerico, nonché del criterio del reddito della popolazione residente e fluttuante (**articolo 62**);
- per l'attività di apertura di un punto vendita esclusivo e non esclusivo di quotidiani e periodici, l'eliminazione della verifica di natura economica, ovvero della necessità della prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato (**articolo 71**);
- in materia di requisiti di accesso, l'unificazione per tutte le attività commerciali (attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di vendita in sede fissa, le forme speciali di vendita, attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici – **articolo 69**).

Altro fronte di intervento ha riguardato le altre attività di servizi, per le quali, viste le risultanze dello *screening*, si prevedono alcune misure di semplificazione, le cui linee

si riassumono nel prosieguo. Ci si riferisce, preliminarmente, alle attività di agente di affari in mediazione, agente immobiliare, agente d'affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, la cui disciplina nazionale subordina, peraltro con varie disomogeneità tra le diverse categorie, l'esercizio dell'attività all'iscrizione in ruoli, albi o in elenchi, per l'accesso ai quali sono stabiliti requisiti vari, o ad autorizzazioni di pubblica sicurezza oramai prive di una effettiva giustificazione.

Nel caso specifico degli agenti, peraltro, la normativa comunitaria (già la direttiva 86/653/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, in materia di agenti commerciali) esclude per l'esercizio di tali professioni la necessità di iscrizione in ruoli e anche la Corte di Giustizia europea con sentenza del 6 marzo 2003 ha affermato che l'iscrizione dell'agente commerciale nel ruolo non può essere ritenuta condizione di validità dei contratti di agenzia conclusi dall'agente con il suo proponente, con la conseguenza che, pur non essendo preclusa l'esistenza di norme nazionali che per l'iscrizione dell'agente commerciale nel registro delle imprese richiedano la preventiva iscrizione nell'apposito ruolo, chi non è iscritto nel ruolo suddetto può qualificarsi agente, può stipulare un valido contratto di agenzia, ma non può iscriversi come tale nel Registro delle imprese. Non solo, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato a suo tempo la necessità di rimuovere le ingiustificate restrizioni all'esercizio delle attività professionali in esame (si confronti, in particolare, la segnalazione AS 219 del 18 ottobre 2001, in materia di agenti e rappresentanti del commercio). Nei casi di attività che si ritengono assimilabili, pertanto, si ravvisa l'esigenza di unificare i profili professionali di agente di affari in mediazione, agente immobiliare, agente d'affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nell'ambito della nuova categoria degli intermediari commerciali e di affari.

Si ritiene, altresì, necessario richiedere per l'esercizio della relativa attività unicamente una dichiarazione di inizio di attività (da presentare alla Camera di commercio competente per territorio tramite lo Sportello Unico per le attività produttive - SUAP, e per conoscenza alla Questura), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente, alla quale può conseguire, verificato il possesso dei requisiti, l'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle Camere di commercio, e la contestuale attribuzione della qualifica. Si ritiene, infatti, che la soppressione dei ruoli in questione, purché all'interno di detto procedimento, sia in grado di offrire comunque sufficienti garanzie volte alla tutela della concorrenza e del consumatore.

In sintesi, nel settore delle attività di servizio che necessitano di iscrizione in ruoli o elenchi l'intervento di semplificazione concerne l'eliminazione di albi o ruoli e la trasformazione del titolo autorizzatorio in d.i.a. (**articoli 72-75**).

All'articolo 70, comma 1, lett. e), in accoglimento delle osservazioni della XIV Commissione della Camera dei deputati, sono stati inseriti anche i casi in cui i soggetti si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive, considerato che anche tali misure sono previste dall'ordinamento penale; al comma 3 dello stesso articolo, in accoglimento delle osservazioni della medesima Commissione, si è prevista esplicitamente la riabilitazione, considerato che, ai sensi delle norme vigenti, può essere ottenuta dopo tre anni e, pertanto, risulta più favorevole. Per mero rafting, sono stati poi rinumerati correttamente i commi dell'articolo.

Per le altre restanti attività di servizio (attività di acconciatore, di estetista e di tinto lavanderia – articoli 77, 78, 79), le previsioni concernono la dichiarazione di inizio attività da presentare allo Sportello Unico per le attività produttive – SUAP. Nel caso della disciplina applicabile all'esercizio dell'attività delle tintolavanderie che, a tre anni dall'emanazione della disciplina nazionale (legge 22.2.2006, n. 84), non risulta recepita da alcuna delle Regioni, si è prevista la semplificazione dei requisiti professionali di accesso, considerata l'onerosità dei medesimi.

Riguardo, altresì, all'attività di facchinaggio, si è ritenuto di eliminare la d.i.a. prevista dal D.P.R. n. 342 del 1984, nel caso di soggetti e degli addetti che abbiano presentato la d.i.a. ai sensi della legge n. 40 del 2007, in quanto il meccanismo di una doppia presentazione della dichiarazione di inizio attività risulta oneroso, e non giustificabile in termini di adeguatezza e proporzionalità detto adempimento (articolo 72).

L'articolo 71 liberalizza il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. La normativa vigente (decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170), infatti, prevede il regime autorizzatorio per l'apertura di punti vendita di quotidiani e periodici. L'autorizzazione è concessa dai Comuni sulla base di requisiti quali la densità della popolazione, le caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, l'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, le condizioni di accesso e l'esistenza di altri punti vendita. Inoltre l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi dei quotidiani e dei periodici adottati dai Comuni.

Con la norma in esame si sostituisce il regime autorizzatorio con la dichiarazione di inizio di attività presentata agli sportelli unici dei Comuni.

Il comma 1 sostituisce il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 nella parte in cui prevede le parole "sono autorizzati alla vendita" per introdurre il testo "possono vendere".

Il comma 2 modifica il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, nella parte in cui prevede "al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni", per sostituirlo con il testo "alla dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241". L'esplicito richiamo alla

norma della legge sul procedimento amministrativo rimanda, in tal modo, all'istituto generale della dichiarazione di inizio di attività.

Il comma 3 sostituisce il secondo periodo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, richiedendo che, nell'ambito della dichiarazione di inizio di attività, sia contenuta una esplicita dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo, nonché al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge.

Il comma 4 prevede che al comma 3 dell'art. 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il termine "possono essere autorizzate" è sostituito da "possono presentare la dichiarazione di inizio di attività".

Al comma 5 è prevista l'abrogazione del comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,

Al comma 6 è prevista la sostituzione del comma 6 dell'art. 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, limitando la possibilità di una autorizzazione correlandola esclusivamente alla tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. Solo in questi casi i comuni possono adottare provvedimenti di programmazione di nuove aperture.

Al comma 7 viene sostituita la parola "autorizzazione" prevista dall'art. 3, comma 1, primo periodo del citato decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, con le parole "dichiarazione di inizio di attività".

Il comma 8 introduce all'art. 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 2 bis, che disciplina il principio della parità di trattamento, specificando a quali testate esso si applichi con riferimento alle rivendite di giornali.

Il comma 9 prevede l'abrogazione dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, che disciplina i piani comunali di localizzazione.

Il comma 10 prevede la medesima disciplina del principio di parità di trattamento di cui al comma 8 con riferimento però ai distributori di giornali.

Titolo III - (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni)

Art. 81. L'articolo 47, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, disciplina il conferimento della nomina a spedizioniere doganale, prevedendo che lo spedizioniere doganale è abilitato alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale, prescelta dall'interessato. Come noto, il modello organizzativo dell'Agenzia, disciplinato all'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione, ha previsto quali organi territoriali locali gli Uffici delle dogane.

Al riguardo, si rileva che la realizzazione di tali nuovi uffici, tenendo conto dei parametri indicati dal comma 2 del citato articolo 7, costituisce una struttura con un assetto organizzativo funzionale che non rispecchia integralmente la preesistente articolazione periferica, ivi compresa la competenza territoriale delle Circostrizioni doganali.

Inizialmente, in via amministrativa, per le patenti già rilasciate si è continuato a far riferimento all'originario territorio previsto dalla attuale disciplina. Per le nuove patenti, invece, si è da subito fatto riferimento al territorio dei nuovi uffici.

Da ultimo, sempre in via amministrativa, in attesa di una modifica normativa più volte proposta da questa Agenzia, si è ritenuto, per gli spedizionieri abilitati soltanto nell'ambito territoriale dei nuovi uffici delle dogane, di integrare la relativa patente con la specificazione che la nomina a spedizioniere abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali esclusivamente presso l'ufficio delle dogane prescelto dall'interessato, nonché presso tutti gli uffici della preesistente Circostrizione doganale e di cui lo stesso Ufficio delle dogane ha assunto tutte o parte delle competenze.

Il descritto mutamento del modello organizzativo di questa Agenzia che comunque impone, una modifica dell'articolo 47, rappresenta l'occasione per eliminare le limitazioni territoriali attualmente vigenti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale, in linea con il principio della libera circolazione dei servizi in ambito nazionale. In tal senso, quindi si propone di consentire allo spedizioniere doganale di poter operare sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 47 necessita anche di essere adeguato al nuovo modello organizzativo delineatosi a seguito dell'istituzione delle Agenzie fiscali. Infatti, esso contiene il riferimento al "Ministero delle Finanze" connesso al rilascio della patente di spedizioniere doganale, che andrebbe aggiornato facendo riferimento alla nuova realtà organizzativa.

Ciò premesso, con la lettera b) dello schema di norma allegato, si propone, per comodità, una nuova scrittura del citato articolo 47 che contiene le modifiche sopra illustrate.

Inoltre, con la lettera a) dello schema di norma in esame, si è provveduto a riscrivere il primo capoverso del vigente articolo 46 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43/73, proponendo una formulazione coerente con il nuovo articolo 47 sopra illustrato, nonché con il nuovo modello organizzativo di questa Agenzia che prevede quali organi territoriali locali gli Uffici delle Dogane.

Infine, con la lettera c), dello schema di norma in esame si propone, una nuova scrittura anche dell'articolo 51, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/73, concernente i requisiti di ammissione agli esami di spedizioniere doganale, al fine di adeguarlo alla nuova realtà organizzativa di questa Agenzia e per venire, parzialmente, incontro alle richieste della categoria che, in considerazione dell'attuale situazione di

crisi economica, ha rappresentato la necessità di facilitare l'accesso all'esame di spedizioniere doganale, consentendo di far partecipare al predetto esame anche coloro che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario. La proposta normativa di questa agenzia integra la richiesta della categoria, aggiungendo ai requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di spedizioniere doganale anche l'iscrizione da almeno un anno nel registro del personale ausiliario.

L'**articolo 82** si propone di estendere gli effetti e l'operatività della disciplina della direttiva in via di attuazione anche in ordine ai procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori per l'apertura e l'esercizio delle attività turistico ricettive.

Dal punto di vista comunitario l'esigenza di intervenire trova la propria ragion d'essere nella stessa operatività della direttiva e dei relativi obiettivi.

A livello nazionale, l'intervento si pone nel solco tracciato più volte dalla Corte Costituzionale, la quale ha riconosciuto la necessità di un intervento unitario del legislatore statale che nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze nn. 76 del 2009, 88 del 2007 e n. 214 del 2006).

Siffatte esigenze giustificano anche l'intervento del legislatore statale in esame. Per realizzare, infatti, economie di scala ed un contenimento dei costi di gestione delle imprese operanti nel settore, appare necessaria la predisposizione di una disciplina, uniforme su tutto il territorio nazionale, di procedure acceleratorie e di semplificazione, diretta a ridurre gli adempimenti a carico delle imprese operanti nel settore e la durata dei procedimenti, nonché a consentire un miglior coordinamento dell'attività delle varie autorità pubbliche interessate.

Il principio della leale collaborazione e la salvezza delle competenze regionali è salvaguardato dalla clausola di cedevolezza generale a chiusura del testo nonché dalla natura di principio fondamentale della norma in questione, da declinare poi in sede eventuale attuativa da parte delle singole Regioni.

Nel merito la semplificazione si svolge attraverso il riferimento alla d.i.a. di cui all'articolo 19, **comma 2, primo periodo**, della legge 241/90. Infatti, la delicatezza e complessità degli accertamenti da svolgere, specie in merito alla classificazione, impone di garantire uno spazio temporale di possibile intervento prima di consentire l'avvio della nuova attività. Non si giunge invece alla richiesta di un titolo autorizzatorio in quanto comunque i parametri definiti sulla scorta in specie della norma di cui al comma 4, d'intesa tra Stato e Regioni tra l'altro, garantiscono in termini di dettaglio la

possibilità di automatica qualificazione da parte degli operatori interessati, con conseguente mera attività di verifica da parte delle amministrazioni competenti.

L'articolo 83 è una disposizione indispensabile ad assicurare il corretto, tempestivo ed uniforme recepimento della direttiva per le materie di competenza esclusiva regionale e per le materie di competenza concorrente, così da non privare la direttiva del suo effetto utile. Ormai nell'imminenza del termine di scadenza per la trasposizione, infatti, nonostante l'intenso lavoro di coordinamento svolto dalle Regioni, molte di esse non riusciranno a rispettare la scadenza del 28 dicembre fissata per il recepimento.

Per tali motivi, in base all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del decreto, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, troveranno applicazione fin quando ciascuna regione e provincia autonoma ancora inadempiente abbia adottato la propria normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

L'articolo 84, in accoglimento delle osservazioni delle Commissioni II e X della Camera dei deputati, è stato modificato per rendere corretti tutti i riferimenti contenuti nel testo del decreto (e in molte recenti leggi regionali attuative della direttiva - VERIFICARE) all'articolo 19, comma 2, secondo periodo (anziché terzo).

L'articolo 85 reca le disposizioni finali concernenti la clausola di invarianza finanziaria.



Il Capo dell'Ufficio Legislativo
del Ministro per le Politiche Europee

ALLEGATO C

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

**Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

Si richiede, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n.170, l'esenzione dall'AIR con riferimento allo schema di atto normativo ~~D.C. LEGISLATIVA~~ recante norme in materia di....., in programma per RESCAPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, relativo ai servizi nel mercato interno.
per la seguente motivazione:

trattasi di caso straordinario di necessità ed urgenza.

peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti.

Si fa presente che

conformemente all'art. 9, comma 3 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n.170, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, oltre a contenere il riferimento all'esenzione e alle sue ragioni giustificative, indicherà sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Roma,

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR

.....
[Signature]

Il Capo dell'Ufficio legislativo

.....
[Signature]

VISTO

17/12/09

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

[Signature]

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. (Atto n. 171).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II Giustizia e X Attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171);

rilevato che non sembrano avere riscontro nello schema di decreto alcuni principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e, in particolare, la promozione dell'elaborazione dei codici di condotta e disciplinari, finalizzati a promuovere la qualità dei servizi, di cui alla lettera *b*) del citato articolo 41, comma 1; il criterio di cui alla lettera *e*) che prevede un elenco allegato al decreto legislativo di eventuali regimi autorizzatori richiesti per l'accesso alle attività di servizi; il criterio di cui alla lettera *s*) che, nel garantire l'applicazione della normativa del luogo in cui viene effettuata la prestazione dei servizi, faceva salvi i trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi;

rilevato che, ai fini della determinazione della nozione di «professione regolamentata», l'articolo 8, comma 1, lett. *m*), rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE (cosiddetta «direttiva qualifiche»), definizione che non appare pienamente coerente con quella contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*) della medesima «direttiva qualifiche»;

evidenziata l'esigenza di un testuale recepimento della nozione comunitaria di «professione regolamentata» anche nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007;

considerato che già in questa sede occorre intervenire sulla nozione di «professione regolamentata», chiarendo all'articolo 8 che ad essa sono riconducibili tutte le prestazioni che la legge attribuisce ad una determinata categoria professionale, a prescindere dalla circostanza che esse configurino o meno una riserva;

richiamata la giurisprudenza comunitaria, cui rinvia il considerando n. 40 della direttiva, che riconduce alla nozione di «motivi di interesse generale» anche la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei medesimi;

richiamato l'ordine del giorno 9/03210/011 accolto dal Governo nella seduta del 24 febbraio 2010, che impegnava il Governo a tenere conto della unicità e singolarità del settore del turismo ricreativo balneare nazionale già nel decreto di recepimento della direttiva 123/2006/CE, valutando la possibilità dell'esclusione del settore dall'applicazione della medesima o di diverso trattamento rispetto al più generale campo dei «servizi»;

segnalata l'esigenza, emersa nel corso delle audizioni svolte, di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali» contenuta nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare - in particolare attraverso l'equiparazione, operata da alcune regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali - il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare; considerate le ripercussioni negative che potrebbero derivare per tali imprese dall'apertura del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche anche alle società di capitali, prevista dall'articolo 69; evidenziata l'opportunità di apportare correzioni alla formulazione del testo e di inserire anche la categoria dei geometri tra le previsioni di modifica degli ordinamenti professionali;

rilevato che l'articolo 71, trasformando in dichiarazione di inizio attività l'autorizzazione attualmente prevista per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici, potrebbe pregiudicare la possibilità di un effettivo accesso all'informazione da parte dei cittadini, anche in contrasto con principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

segnalata la necessità di mantenere il ruolo degli agenti di affari in mediazione, alla luce delle esigenze di tutela dei consumatori e di sicurezza della circolazione dei beni immobili, esigenze peraltro evidenti al legislatore comunitario allorché richiede l'inserimento nei codici di condotta elaborati a livello comunitario le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari (considerando n. 114 della direttiva);

rilevato che l'articolo 26 della direttiva prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;

sottolineato che, in una prospettiva di miglioramento della qualità dei servizi e di tutela dei consumatori, occorre dare attuazione al sopra richiamato articolo 26, affidando - escludendo espressamente le professioni regolamentate - ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi, nonché della loro idoneità allo svolgimento dell'attività sulla base dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- a) all'articolo 8, concernente le definizioni, al comma 1, lettera *m*), dopo le parole: «attività professionali» siano aggiunte le seguenti: «, riservate e non riservate»;
- b) nell'esercizio del potere regolamentare previsto dall'articolo 48, si provveda prioritariamente all'adeguamento dell'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e architetti, ai principi contenuti nel decreto legislativo, con disposizioni analoghe a quelle previste direttamente dallo schema di decreto legislativo per altre professioni regolamentate;
- c) all'articolo 73, sia mantenuto il ruolo degli agenti di affari in mediazione, come disciplinato in particolare dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

e con le seguenti osservazioni:

- a) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 8, comma 1, lettera *h*), che definisce i motivi di interesse generale al fine di esplicitare che in tale nozione rientra anche la «protezione sociale» dei lavoratori;
- b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali», si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali;
- c) all'articolo 48, che demanda a specifici regolamenti l'adeguamento della normativa secondaria vigente in materia di professioni regolamentate, sia precisato il rinvio all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;
- d) dopo l'articolo 60, sia aggiunto il seguente: «60-bis. (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri). 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, punto 1), le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»; b) al comma 1, punto 3), dopo la parola: «anagrafica» sono inserite le seguenti: «o il domicilio professionale»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente «2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo»; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo»;
- e) agli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 84 sia sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, con il riferimento al terzo periodo dello stesso comma;
- f) all'articolo 63, comma 8, appare erroneo il riferimento all'articolo 6, commi 1 e 2, che tratta di altra materia (servizi di trasporto);
- g) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali;
- h) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 71 o, in subordine, di mantenere in capo ai comuni

la facoltà di definire dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;

i) all'articolo 84, comma 4, recante l'abrogazione di tutte le leggi e di regolamenti statali incompatibili con il contenuto della nuova disciplina attuativa della direttiva servizi, la formula abrogativa esplicita innominata appare una superflua e, al limite, equivoca ripetizione di quanto stabilito dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

j) sia data compiuta attuazione all'articolo 26 della direttiva, prevedendo idonee misure atte ad incoraggiare - escludendo espressamente le professioni regolamentate - i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati e promuovendo la elaborazione di carte di qualità, anche a livello comunitario.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.**Atto n. 171.**

(Rilievi alle Commissioni riunite II e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione - Rilievi).

Pag. 73

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sostituendo il relatore, ricorda che il 20 gennaio 2010 era stato avviato l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di prestazione di servizi nel mercato interno e che l'esame è stato poi rinviato in quanto lo schema non era corredato della prescritta pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 23 febbraio 2010, ha comunicato che è decorso inutilmente il termine assegnato alla Conferenza Stato-Regioni per l'espressione del parere ed ha di conseguenza chiesto, a nome del Governo, che le Commissioni competenti si pronuncino pur in assenza dello stesso. Comunica che pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO, fa presente, in merito all'articolo 1, che il riferimento ai criteri di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione non è incompatibile con la clausola d'invarianza, stante anche la previsione di cui al successivo articolo 25, di utilizzare lo sportello unico, previsto su tutto il territorio nazionale e già finanziato con il decreto-legge n. 112 del 2008. A tale proposito, rammenta che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente il testo nel presupposto, confermato nelle riunioni tecniche di coordinamento dalle amministrazioni interessate e riportato nella relazione illustrativa del testo normativo in esame, che il sopra citato finanziamento fosse idoneo ad assicurare l'espletamento delle funzioni previste dal recepimento della direttiva relativa alla prestazione dei servizi nel mercato interno. Conferma, altresì, che la clausola di invarianza di cui all'articolo 85 è idonea a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, nel contempo ritenendo comunque condivisibile la proposta del relatore di riferire detta clausola anche al successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di riordino delle modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel registro delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 80.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se vi siano le condizioni per rinviare ad altra seduta l'espressione del parere, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti. In particolare, rileva l'opportunità di sollecitare l'introduzione di una normativa specifica con riferimento ai canoni demaniali marittimi, in considerazione dell'unicità della situazione italiana relativamente all'estensione dei territori costieri. A tal proposito, pur comprendendo i limiti derivanti dalle competenze della Commissione bilancio, ritiene che si dovrebbe chiedere l'inserimento di disposizioni volte a derogare la direttiva oggetto del provvedimento in esame, prevedendo corsie preferenziali per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ovvero l'esclusione per l'assegnazione delle medesime dall'obbligo di effettuare le relative aste.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, in ragione dei tempi ristretti, le commissioni di merito non intenderebbero svolgere il previsto programma di audizioni sul provvedimento in esame e ricorda che in assenza del parere parlamentare nei tempi previsti, il Governo potrebbe procedere indipendentemente. Formula pertanto, in sostituzione del relatore, la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 7, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole. «nonché alla rete per l'acquisizione del gettito derivante dal gioco»;

All'articolo 85, apportare le seguenti modificazioni.

al comma 1, dopo le parole. «del presente decreto» *aggiungere le seguenti.* «e del decreto di cui all'articolo 80»;

al comma 2, dopo le parole. «del presente decreto» *aggiungere le seguenti.* «e del decreto di cui all'articolo 80».

La Commissione approva la proposta del presidente.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Atto n. 171).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, esaminato per le parti di competenza lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; rilevato che l'articolo 71 che interviene in materia di liberalizzazione del sistema delle edicole in Italia, può mettere a rischio la specificità della distribuzione capillare italiana, consistente, in particolare, nell'obbligo per le edicole di porre in vendita, con eguale trattamento, tutti i prodotti editoriali;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

con il seguente rilievo:

appare necessario sopprimere l'articolo 71 così da conservare le garanzie a favore del pluralismo dell'informazione e nella prospettiva di una complessiva e coerente riforma dell'editoria.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; considerato che:

il considerando 40 della direttiva 2006/123/CE individua tra i motivi imperativi di interesse generale esclusi dal campo di applicazione della direttiva anche la sicurezza stradale, che tuttavia non è citata dall'articolo 8, comma 1, lettera h) del provvedimento;

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo fa riferimento alla fattispecie delle «associazioni caritative riconosciute come tali» che non appare riconducibile a realtà giuridiche presenti nell'ordinamento italiano;

l'articolo 17 della direttiva 2006/123/CE individua tra le attività che possono derogare alla libera prestazione di servizi anche le attività di recupero giudiziario dei crediti mentre l'articolo 22 dello schema di decreto legislativo non richiama tale fattispecie;

l'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE prevede che gli Stati membri adottino misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, mentre il testo del provvedimento non reca alcuna attuazione di tale disposizione; risulta pertanto opportuno affidare ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;

l'articolo 44 dello schema di decreto legislativo non appare riprodurre fedelmente l'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE; infatti l'articolo 44 stabilisce tra le altre cose che rimangono ferme le disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie, mentre l'articolo 3 della direttiva stabilisce la prevalenza della normativa comunitaria tout-court, e quindi anche della normativa che, risultando immediatamente applicabile, come i regolamenti, non necessita di attuazione nazionale; rilevato altresì che:

l'articolo 1 comma 2 della direttiva 2006/123/CE stabilisce che la direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati e che lo schema di decreto legislativo in oggetto esclude espressamente, all'articolo 2, che le disposizioni ivi contenute si applichino «ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati (...) che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico»; potrebbe pertanto risultare opportuno includere tra i servizi esclusi, all'articolo 7, le reti di acquisizione del gettito;

l'articolo 8, comma 1, lettera m), dello schema di decreto legislativo rinvia per la definizione di professione regolamentata alla definizione contenuta nell'articolo 4,

Pag. 257

comma lettera a) del decreto legislativo n. 206 del 2007, la quale tuttavia non appare pienamente coerente con la definizione recata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE; in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2005/36/CE, a differenza della disposizione di attuazione nazionale sopra richiamata, definisce professioni regolamentate anche quelle che indirettamente siano subordinate, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative al possesso di determinate qualifiche professionali; risulta opportuno inserire, all'articolo 20, comma 2, dello schema di decreto legislativo, il principio della protezione sociale dei lavoratori, tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;

le disposizioni di cui agli articoli da 63 a 80 modificano la disciplina di esercizio di numerose attività professionali, quali la somministrazione di bevande (articolo 63); vendite presso il domicilio dei consumatori (articolo 68); diffusione della stampa quotidiana e periodica (articolo 71); attività di facchinaggio (articolo 72); attività di intermediazione commerciale e di affari (articolo 73); attività di acconciatore (articolo 77); estetista (articolo 78) e tintolavanderia (articolo 79); con riferimento a tali attività risulta opportuno temperare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi con altri principi oggetto di tutela da parte del legislatore comunitario, come la tutela della salute, ovvero quella della libertà di informazione e la difesa dei consumatori; con riferimento all'articolo 70 risulta opportuno includere anche altre fattispecie presenti nell'ordinamento penale italiano tra quelle che escludono dalla possibilità di esercizio dell'attività commerciale, quali misure di sicurezza non detentive; ciò al fine di garantire un pieno rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE, all'articolo 1, paragrafo 5, che prevede che la direttiva non incida sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale; esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 8, comma 1, lettera h), dopo le parole: «la sanità pubblica,» aggiungere le seguenti: «la sicurezza stradale»;
- 2) all'articolo 22, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «*d-bis*) alle attività di recupero giudiziario dei crediti»;
- 3) provveda il Governo a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE, istituendo nuovi organismi indipendenti o affidando ad organismi esistenti (tra i quali si richiamano ACCREDIA ed UNI) compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;
- 4) all'articolo 44 sostituire le parole: «e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni» con le seguenti: «e dalle normative comunitarie che disciplinano specifiche professioni»;

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di una migliore formulazione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, al fine di precisare meglio a quale fattispecie dell'ordinamento giuridico italiano corrispondano le «associazioni caritative riconosciute come tali»;
- b) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7, comma 1, lett. d), dopo le parole «case da gioco» le seguenti parole «nonché alle reti di acquisizione del gettito»;
- c) valuti il Governo l'opportunità di riformulare la definizione di professione regolamentata di cui all'articolo 8 in termini pienamente coerenti con il disposto della direttiva 2005/36/CE, richiamata pure dall'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE, anche prendendo in considerazione

l'eventualità di successive modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2007;

- d) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 20, comma 2, il principio della «protezione sociale dei lavoratori» tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;
- e) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 63 sulla somministrazione di alimenti e bevande alla luce degli indubbi motivi di tutela della salute che inducono ad una più attenta riflessione e necessitano di un più approfondito esame del settore ai fini del recepimento della normativa sui servizi del mercato interno;
- f) con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia;

g) con riferimento all'articolo 69 in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche tramite l'utilizzo di un posteggio, in considerazione della possibile applicazione in combinato disposto con l'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare, mediante apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nuovi criteri rispettosi della direttiva n. 2006/123/CE, che consentano un equilibrato contemperamento degli interessi pubblici e privati;

h) con riferimento all'articolo 70, comma 1, lett. e), valuti il Governo l'opportunità di inserire anche il caso in cui i soggetti si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive, considerato che anche tali misure sono previste dall'ordinamento penale; nonché, al comma 3, valuti il Governo l'eventualità di prevedere esplicitamente la riabilitazione, considerato che, ai sensi delle norme vigenti, può essere ottenuta dopo tre anni e, pertanto, risulta più favorevole. Si segnala infine la necessità di rimodulare in modo corretto la numerazione dei commi dell'articolo;

i) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 71;

l) con riferimento all'articolo 72, valuti il Governo l'opportunità di enucleare, al fine di garantire maggiore chiarezza, anche gli articoli che regolamentano la dichiarazione di inizio di attività per l'attività di facchinaggio e non solo gli estremi delle leggi che vengono richiamate nel testo;

m) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 73;

n) in via generale, con riferimento agli articoli 73, 74, 75 e 76, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i richiami al ruolo contenuti nelle leggi che disciplinano le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere devono intendersi riferiti a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

o) con riferimento alle attività di acconciatore (articolo 77), estetista (articolo 78), tintolavanderia (articolo 79), valuti il Governo l'opportunità di utilizzare, quale modalità per l'esercizio delle attività, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241 del 1990 (cd. «d.i.a. immediata») al fine di favorire una maggior semplificazione delle procedure amministrative rispetto a quelle attualmente previste dalle legislazioni regionali;

p) con riferimento all'articolo 80, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine maggiore per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Valuti, altresì il Governo, l'opportunità di inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi.

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno" (n. 171)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando come esso non appaia pienamente conforme ai criteri di delega contenuti alla lettera *e*) e alla lettera *p*), del comma 1 dell'articolo 41 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008). In particolare, quanto alla lettera *e*), non risulta presente l'allegato con l'elenco dei regimi autorizzatori ivi previsti; quanto invece alla lettera *p*), pur essendo prevista la clausola di cedevolezza, non è espressamente indicato il richiamo al potere sostitutivo dello Stato di cui all'articolo 120 della Costituzione. Propone pertanto di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

Mostra rif. normativi

Legislatura 16° - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 84 del 10/02/2010
IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno" (n. 171)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il relatore, senatore CASTRO (*PdL*), dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli da lui predisposto, che, sostanzialmente, ricalca i principali rilievi da lui formulati in sede di illustrazione dell'atto del Governo in argomento e contiene, inoltre, un ulteriore rilievo, che fa riferimento all'articolo 71 dello schema di decreto legislativo, riguardante l'opportunità di coniugare il principio di identità delle condizioni economiche tra i soggetti del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica con alcuni parametri oggettivi di riequilibrio.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), nel condividere l'impostazione della proposta elaborata dal relatore, suggerisce una integrazione riferita alla facoltà, peraltro prevista dalla direttiva 123/2006, che gli Stati membri possano *de futuro* definire quali settori siano da reputare di interesse generale.

Non essendovi altri senatori che chiedono di intervenire, la PRESIDENTE, dopo aver verificato il previsto numero legale per deliberare, pone in votazione la bozza di osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, come formulata dal relatore e con le relative integrazioni, che è accolta all'unanimità.